

#### Marc Teixidor Viayna

(professore incaricato di Diritto processuale canonico nella Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Diritto canonico)

L'assetto procedurale della recente modifica delle "Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis": esegesi e suggestioni \*

Procedural aspects of the recent reform of the "Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis": an interpretation and some suggestions \*

ABSTRACT: On December 8, 2021, a new modification of the "Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis" came into force. The legal modification has affected both the substantive and the procedural part of these norms. This article examines some of the most significant aspects of this reform from a procedural-canonical perspective and suggests some possible adjustments and future lines of reflection.

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari - 2. Rimane ancora una preferenza (seppure sfumata) per il processo giudiziario? - 3. Imposizione di misure cautelari - 4. Requisiti per lo svolgimento di determinate mansioni - 5. Impugnabilità delle decisioni in materia di cause incidentali (scomparsa del vetus art. 25 NDR) - 6. Ancora una volta la questione della 'calamita processuale' - 7. Una 'potestas sanandi' ampliata a norma dell'art. 11 NDR? - 8. Il quadro dei mezzi d'impugnazione contro la sentenza - 9. Una questione particolare sull'appello: può sostenersi la legittimazione attiva del Promotore di Giustizia a quo per l'interposizione dell'appello? - 10. La regolamentazione del procedimento penale amministrativo - 11. Il regime di contestazione delle decisioni penali amministrative: alcuni guadagni e alcune incertezze - 12. Ampliamento della facoltà di deroga alla prescrizione? - 13. La previsione del deferimento al Romano Pontefice per la dimissione dello stato clericale assieme alla dispensa del celibato (art. 26 NDR) e il curioso diritto dell'imputato di richiedere la dispensa ab oneribus (art. 27 NDR) - 14. Conclusioni.

#### 1 - Considerazioni preliminari

Il 7 dicembre 2021 è stato reso pubblico un *Rescriptum ex audientia Sanctissimi*, con data dell'11 ottobre e firmato dal Prefetto e dal Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, col quale si promulga una nuova versione delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina fidei* 



reservatis¹. La materia è stata oggetto di non pochi interventi, in particolare nel 2001 e nel 2010². Il testo ora novellato è entrato in vigore l'8 dicembre 2021; si compone di 29 articoli divisi in due parti: una prima parte sostanziale (normae substantiales; artt. 1-8 NDR) e una seconda parte processuale (normae processuales; artt. 9-29 NDR), suddivisa a sua volta in quattro titoli: de tribunalis competentia, de processu iudiciali, de processu extraiudiciali e dispositiones finales. Sistematicamente si è scelto di collocare dentro la pars processualis alcune delle disposizioni finali che piuttosto riguardano tutto l'impianto. Un esempio è l'art. 29 NDR, il quale stabilisce un rinvio suppletivo sia alla parte penale sostanziale del Codice (canones quoque de delictis et poenis) sia alla disciplina del processo penale generale (necnon de processu poenali), che a sua volta rinvia ex can. 1728, § 1, CIC ai canoni sul processo contenzioso ordinario.

La riforma riguarda, come anticipato, sia l'assetto sostanziale che l'assetto processuale. L'attualità (a livello ecclesiale e anche extraecclesiale) dell'intervento punitivo canonico in materia di delitti riservati (particolarmente nel caso dei delitti contra sextum cum minore) nonché l'importanza dei molteplici beni giuridici in gioco (dalla tutela della vittima e dalla necessità di ottemperare alla giustizia in Ecclesia fino al doveroso rispetto del favor veritatis in cause che possono condurre

<sup>\*</sup> Contributo sottoposto a valutazione - Article peer evaluated.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il *Rescriptum* è reperibile on-line nel sito web: *https://press.vatican.va/content/salastam pa/it/bollettino/pubblico/2021/12/07.html* (consultato il 7 dicembre 2021). Nello stesso indirizzo si trovano le *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina fidei reservatis* (=NDR), sia in latino che in italiano. Non ci risulta l'esistenza di nessuna conferenza stampa né di altro sussidio di presentazione delle modifiche introdotte. I riferimenti agli articoli vigenti saranno indicati normalmente (ad esempio, art. 13 NDR) mentre gli articoli derogati saranno indicati col termine *vetus* o equivalente (ad esempio, *vetus* art. 13 NDR).

Per quel che riguarda il Vademecum (=Vademecum) curato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede su alcuni punti di procedura nel trattamento di casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici, esso è reperibile on-line, e ancora non ci risulta la pubblicazione sulla collana ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis (https://www.vatican.va/roman\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\_con\_cfaith\_doc\_20200716\_vademecum-casi-abuso\_it.html - consultato l'8 dicembre 2021).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ex pluribus, e per una sintetica evoluzione storica della trattazione e sistemazione di questi tipi di delitti, rimandiamo a **D. SALVATORI**, La riserva di alcuni delitti alla Congregazione per la dottrina della fede e la nozione di «delicta graviora», in Quaderni di diritto ecclesiale, 25 (2012), pp. 260-280; **G. NÚÑEZ**, Procesos penales especiales. Los «delicta graviora», in Ius Canonicum, 53 (2013), pp. 575-577; **J. BERTOMEU FARNÓS**, La praxis de la Congregación de la Doctrina de la Fe, expresión de un «cambio de mentalidad», in Ius Canonicum, 60 (2020), pp. 37-51.



all'irrogazione di pene perpetue come la dimissione dello stato clericale) impongono una riflessione ponderata e critica che è chiamata a svilupparsi e decantarsi senza atteggiamenti frettolosi ma con una sana e pronta apertura a un dibattito propositivo in sede dottrinale volto ad assicurare un corretto e giusto uso dello strumento processuale-penale.

A questo scopo, e centrando lo sguardo unicamente sull'assetto processuale, tenteremmo di offrire alcune osservazioni che *in limine litis* sembrano richiamare l'attenzione<sup>3</sup>, riflessioni che non pretendono (e non potrebbero pretendere) di essere esaustive né definitive, e che tanto meno ripercorrono in modo sistematico tutto l'impianto a mo' di commento esegetico. Si tratta soltanto di alcuni apporti puntuali riguardo a certe questioni che possono contribuire a un dibattito costruttivo che appare necessario e che si augura utile e proficuo. Gli apprezzamenti proposti hanno il limite di centrarsi prevalentemente sull'esegesi legale e i contributi dottrinali, sebbene la continua e assodata prassi della Congregazione in materia di delitti riservati senz'altro offre luci al nostro lavoro e allo stesso tempo essa può riceverne di nuove.

## 2 - Rimane ancora una preferenza (seppure sfumata) per il processo giudiziario?

Sin dall'ultima modifica all'assetto normativo procedurale in materia di delicta reservata (ma non solo da quel momento) si è più volte messo in evidenza che la preferenza per la via giudiziaria, seppur formalmente esistente, rimaneva per certi versi un tanto sfumata<sup>4</sup>. Quantunque mai sia stata negata la valenza e l'operatività dello strumento processuale, le

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per comodità e chiarezza espositiva limiteremo l'analisi al diritto latino, onde evitare reiterazioni ed eccessivi riferimenti normativi.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Così lo ritiene D'Auria, che tra l'altro evidenziò come tale sfumatura si ritrovasse già nei lavori della codificazione: Cfr. **A. D'AURIA**, *Il processo penale amministrativo*. *Rilievi critici*, in C. PAPALE (a cura di), *La procedura nei delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2018, p. 53. Sembrava quindi che malgrado tutto la via giudiziaria potesse ritenersi la via ordinaria mentre quella extra-giudiziaria per l'irrogazione della pena diventava una scelta fattibile ma straordinaria (cfr. **G. DI MATTIA**, *Diritto alla difesa e procedura penale amministrativa in diritto canonico*, in *Fidelium Iura*, 3 [1993], pp. 330-333; **D. MILANI**, «Delicta reservata seu delicta graviora»: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (https://www.statoechiese.it), n. 32 del 2013, p. 20; **M. J. ARROBA CONDE**, Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico, Aracne, Canterano (Roma), 2016, pp. 37-38).

successive riforme normative sembravano puntare, spinte da ragioni di non poco conto, verso un crescente appiattimento di questa preferenza per la via giudiziaria<sup>5</sup> volto ad agevolare l'uso dello strumento amministrativo per una efficace e doverosa riposta ecclesiale in tema di delitti riservati.

La recente modifica delle NDR sembra aver fatto un passo in più, normalizzando ulteriormente la via amministrativa. La parte seconda, dedicata alle norme procedurali, è divisa in quattro titoli: il primo dedicato alla competenza del tribunale, il secondo dedicato al processo giudiziario, il terzo dedicato al procedimento amministrativo penale e il quarto contenente diverse disposizioni finali. Proprio nell'art. 9, § 3, NDR si afferma - in merito alla competenza della Congregazione - che i delitti riservati vanno perseguiti in processo giudiziale o in processo extragiudiziale. Se si confronta il citato precetto con il vetus art. 21, § 1, NDR (ubicato nel titolo II dedicato all'ordine giudiziario), si può facilmente vedere come il processo giudiziario rimaneva ancora la scelta ordinaria preferenziale<sup>6</sup>. Sembrerebbe che ora la scelta si pone fra due quali dovrà opzioni equidistanti riguardo alle posizionarsi discrezionalmente la Congregazione<sup>7</sup>.

#### 3 - Imposizione di misure cautelari

•

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Secondo Cito si percepisce una "[...] linea tendenziale che inverte il principio sancito dal Codice della preferenza della via giudiziaria rispetto a quella amministrativa, preferenza che non è posta solo a favore dell'accusato ma anche di colui che è chiamato a giudicare, affinché la sua decisione sia ponderata e possa raggiungere quella certezza morale al cui servizio il contraddittorio processuale è posto come strumento" (**D. CITO**, Le procedure penali nel diritto canonico, in P. Moneta (a cura di), Il diritto canonico nella missione della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, p. 174). Avverte anche quest'inversione di tendenza **S. LOPPACHER**, Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un'analisi dei recenti sviluppi normativi intorno al «delictum contra sextum cum minore» alla luce degli elementi essenziali di un giusto processo, EDUSC, Roma, 2017, pp. 285-301. Si potrebbe dunque affermare, seguendo sul punto Daniel, che vi è stata lungo gli anni una 'normalizzazione' della via amministrativa (cfr. **W.L. DANIEL**, La normalización del proceso penal extrajudicial (c. 1720). Análisis, crítica, propuestas, in Ius Canonicum, 61 [2021], pp. 66-80).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> A prova di questo stava la sottile scelta del *vetus* art. 21, § 2, NDR che si apriva con un *'attamen'* per introdurre successivamente la possibilità del procedimento amministrativo nonché la possibilità di sottoporre direttamente al Romano Pontefice l'eventuale dimissione dello stato clericale assieme alla dispensa dal celibato.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L'Ordinario potrà eventualmente esprimere nel suo *votum* la preferenza per la via da adoperarsi, ma sarà sempre la Congregazione a scegliere (cfr. art. 19, § 1, NDR, *in fine*).



L'art. 10, § 2, NDR, in sostanziale continuità col *vetus* art. 19 NDR, stabilisce che l'Ordinario può imporre misure cautelari *ex* can. 1722 CIC sin dall'inizio dell'indagine previa. Questa possibilità è un'eccezione propria dell'ambito dei *delicta reservata*, poiché nel regime generale le misure cautelari scattano soltanto quando è stato instaurato il processo penale (can. 1722 CIC) e non nell'indagine previa, la quale è una fase preprocessuale<sup>8</sup>. Tuttavia, l'art. 10, § 2, NDR non menziona il presidente del collegio giudicante presso la Congregazione come soggetto autorizzato a imporre misure cautelari<sup>9</sup>. La preterizione è stata risolta dall'art. 15 NDR, precetto che nella parte dedicata al processo giudiziale sancisce che il presidente del Tribunale ha, udito il Promotore di giustizia, la stessa potestà di cui all'art. 10, § 2, NDR<sup>10</sup>.

La questione che subito sorge riguarda la citazione dell'accusato allo scopo di imporre le misure cautelari<sup>11</sup>. Il can. 1722 CIC, al quale fa diretto riferimento l'art. 10, § 2, NDR, obbliga non solo a un tramite di ascolto del Promotore di giustizia ma anche alla citazione dell'accusato.

8 Cfr. **C. PAPALE**, *Il processo penale canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico Libro VII, Parte V*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2012, pp. 52, 62-63. L'indagine previa non dovrebbe confondersi con la fase istruttoria vera e propria. Occorre tra l'altro evidenziare che questa possibilità d'imporre misure cautelari in fase d'indagine previa non è stata una *quaestio pacifica* in dottrina, come segnalato da **D. CITO**, *Note alle nuove norme sui «delicta graviora»*, in *Ius Ecclesiae*, XXII, 3 (2010), p. 797; **G. NÚÑEZ**, *Procesos penales*, cit., p. 583.

<sup>9</sup> Nel *vetus* art. 19 NDR, assieme all'Ordinario e al Gerarca, si considerava come "[...] etiam Praeses Tribunalis pro Turno, ad instantiam promotoris Iustitiae, eandem habet potestatem sub iisdem condicionibus in ipsis canonibus determinatis". Quest'ultimo inciso era di grande rilievo, perché era il Promotore che chiedeva al Presidente del collegio l'imposizione delle misure, e il Presidente poteva imporle ma in ossequiosa ottemperanza di quanto sancito proprio nel can. 1722 CIC, il quale stabilisce tra l'altro i criteri di valutazione (prevenzione dello scandalo, tutela della libertà dei testi e garanzia del corso della giustizia) e i requisiti formali per provvedere all'imposizione delle misure (ascolto del Promotore di giustizia e citazione dell'accusato).

<sup>10</sup> Nella dicitura precedente si regolava soltanto il processo giudiziale e si trattavano insieme le facoltà dell'Ordinario e del presidente del collegio per imporre misure cautelari. Ora invece si distingue la fase d'indagine previa (art. 10, § 2, NDR) la quale potrà dare luogo a un processo giudiziale (caso in cui *ex* art. 15 NDR il presidente del collegio potrà imporre le misure cautelari) oppure al procedimento penale amministrativo (durante il quale l'Ordinario, a norma dell'art. 10, § 2, NDR, conserva la facoltà d'imporre le misure cautelari).

<sup>11</sup> I nn. 58 e 61-65 *Vademecum*, sebbene non riferiscano la necessità della citazione dell'accusato neppure per il tramite di ascolto al Promotore, non contengono nemmeno una previsione contraria e fanno continuo riferimento (nominale e di contenuto) al can. 1722 CIC.



Invece, l'art. 15 NDR menziona soltanto il dovere di ascoltare il Promotore di giustizia ma tace sulla citazione dell'accusato richiesta invece e in modo chiaro dal can. 1722 CIC. A nostro modesto avviso, esistono difficoltà per considerare che l'art. 15 NDR costituisca una *regula specialis* che deroga alla doverosa citazione del reo. Da una parte perché la remissione dell'art. 15 NDR all'art. 10, § 2, NDR (e da quest'ultimo precetto al can. 1722 CIC) si fa senza eccezioni. Dall'altra perché in via di rinvio (*ex* art. 29 NDR) occorrerebbe adempiere a quanto disposto nel can. 1722 CIC, poiché esso non si oppone alla previsione dell'art. 15 NDR. Non convince tra l'altro interpretare in un senso troppo letterale l'inciso dell'art. 10, § 2, NDR ('imponendi quae in can. 1722 CIC vel in can. 1473 CCEO statuuntur'), come se il rinvio al can. 1722 CIC non fosse integrale ma soltanto riferito alle concrete misure che possono imporsi e non riguardasse invece i criteri e i passaggi formali per imporre tali misure<sup>12</sup>.

Una questione forse minore riguarda l'uso del concetto 'praeses Tribunalis' (art. 15 NDR) al posto di 'praeses Tribunalis pro turno' (vetus art. 19 NDR). Nella vecchia dicitura era chiaro che s'intendeva riferirsi al presidente del collegio giudicante al quale viene affidata la causa presso la Congregazione; con la nuova dizione si perde un po' di chiarezza, potendosi ipotizzare che si riferisca al solo Prefetto a norma di quanto disposto nell'art. 12, § 2, NDR in rapporto con l'art. 9, § 1, NDR, che letteralmente recita che 'Tribunali, primus inter pares, praeest Congregationis Praefectus'. Se fosse così, soltanto il Prefetto, come presidente del tribunale della Congregazione, potrebbe imporre le misure (e non invece i singoli presidenti dei turni collegiali), il che non risulta però troppo avveduto dal punto di vista operativo. Sarebbe forse stato meglio conservare il vecchio inciso, che potrebbe venire rispristinato e aggiunto alla dicitura in future modifiche al testo legale.

#### 4 - Requisiti per lo svolgimento di determinate mansioni

Le NDR stabiliscono alcuni requisiti soggettivi *ad validitatem* per lo svolgimento di diverse mansioni. Il testo novellato ha unificato queste condizioni sia per il tribunale della Congregazione sia per gli altri

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Con una dizione identica appariva il *vetus* art. 19 NDR e la dottrina non esitava a considerare applicabili tutti gli estremi del can. 1722 CIC, inclusa la citazione del reo. *Ex pluribus*, **D. CITO**, *Sub art. 19 Normarum gravioribus delictis*, in M. DEL POZZO, J. LLOBELL, J. MIÑAMBRES (a cura di), *Norme procedurali canoniche commentate*, Coletti a San Pietro, Roma, 2013, pp. 647-648.

tribunali locali che si trovino a giudicare delitti riservati (art. 13 NDR, *in fine*). In virtù della norma di rinvio (art. 29 NDR in combinato disposto col can. 1728, § 1, CIC), si applicheranno i requisiti stabiliti nel processo contenzioso ordinario che non si oppongano alle specifiche statuizioni delle NDR. Occorre avvertire subito che sono solo i requisiti soggettivi previsti nell'art. 13 NDR quelli muniti di apposita clausola irritante (can. 10 CIC). L'efficacia irritante degli altri requisiti applicati in virtù del rinvio dipenderà dalla presenza o meno di una specifica clausola irritante.

L'ufficio di giudice in generale è riservato soltanto a sacerdoti provvisti di dottorato o almeno licenza in diritto canonico (art. 13, 1º, NDR). Sembrerebbe che in virtù del rinvio sia d'applicazione l'esigenza della buona fama di cui al can. 1421, § 3, CIC (i requisiti del dottorato o almeno della licenza sono stati già espressamente considerati nell'art. 13, 1°, NDR). Per i giudici della Congregazione non verrebbe ormai richiesta l'età matura (cfr. vetus art. 10 NDR) e si aprirebbe la porta alla sola licenza in diritto canonico (l'opzione della sola licenza era da sempre prevista nel can. 1421, § 3, CIC per i giudici in generale ma il vetus art. 10 NDR sembrava non considerarla per i giudici della Congregazione), mentre il possesso di buoni costumi, prudenza ed esperienza giuridica (cfr. vetus art. 10 NDR) potrebbe ritenersi sussunto nel concetto d'integra fama di cui al can. 1421, § 3, CIC. Per i giudici degli altri tribunali il vetus art. 14 NDR esigeva ad validitatem soltanto il requisito del sacerdozio (con questo si derogava al can. 1421, § 1, CIC che parla di chierici, ma non si escludeva né ora si escludono gli altri requisiti del can. 1421, § 3, CIC). Nel regime attuale, dunque, viene chiarita la necessità del dottorato o licenza in diritto canonico assieme al sacerdozio (a questo si aggiunge l'integra fama richiesta dal can. 1421, § 3, CIC).

L'ufficio di Promotore di giustizia (sia presso la Congregazione sia presso i tribunali locali), viene equiparato all'ufficio di giudice per quanto riguarda i requisiti (art. 13, 1°, NDR). Con eccezione dell'esclusione *a contrario* dei laici, quest'equiparazione rende il regime più vicino alla normativa generale del can. 1435 CIC. Nell'impianto precedente il Promotore di giustizia della Congregazione doveva essere sacerdote e dottore in diritto canonico, dotato di buoni costumi e di prudenza ed esperienza giuridica (cfr. *vetus* art. 11 NDR). I Promotori locali, *ex vetere* art. 14 NDR, dovevano essere sacerdoti (poteva applicarsi in via suppletiva quanto disposto nel can. 1435 CIC con eccezione della possibilità di nominare laici).

L'ufficio di Notaio e di Cancelliere verrà affidato a sacerdoti di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto (art. 13, 2°, NDR; cfr. can. 483, § 2, CIC). In questo caso già il *vetus* art. 12 NDR richiedeva l'ordine



sacerdotale per i notai e per il Cancelliere della Congregazione, senza altri requisiti soggettivi comunque desumibili dal can. 483, § 2, CIC in via di rinvio<sup>13</sup>. Per il notaio degli altri tribunali si chiedeva soltanto il sacerdozio (cfr. vetus art. 14 NDR). Invece nulla statuiva il vetus art. 14 NDR per i Cancellieri dei tribunali locali, che ora dovranno essere sacerdoti a norma dell'art. 13, 2°, NDR. In entrambi i casi (per i notai e per il cancelliere) sembrava applicabile l'integra reputazione e l'assenza di sospetto ex can. 483, § 2, CIC, requisiti ora espressamente sanciti nell'art. 13, 2°, NDR. Richiedere l'ordine sacro per i notai sembra confacente con quanto disposto nel can. 483, § 2, CIC. Meno evidente sembra esigere l'ordine sacro anche per i cancellieri dei tribunali. Se si pensa al Cancelliere diocesano occorre tener presente che è un ufficio di necessaria costituzione e provvista, il cui titolare non deve necessariamente essere un fedele ordinato (can. 482, § 1, CIC in combinato disposto col can. 483, § 2, CIC). Da quest'esigenza del sacerdozio per il Cancelliere sembrerebbe desumersi l'aggiunta de facto di un requisito di nomina oltre a quelli sanciti dal can. 483, § 2, CIC, giacché qualsiasi tribunale locale è potenzialmente (previo mandato della Congregazione) un tribunale competente per trattare una causa penale circa un delitto riservato, ragion per cui meglio nominare sin dall'inizio un sacerdote. Risulterebbe un po' strano e sproporzionato risolvere la questione provvedendo alla nomina di un secondo cancelliere sacerdote per eventuali cause di delitti riservati. A nostro giudizio, sarebbe stata una scelta più avveduta non statuire requisiti addizionali per i cancellieri.

A questo si aggiunge una seconda difficoltà: dato che il Cancelliere e già *ope legis* Notaio a norma del can. 482, § 3, CIC, vi sarebbe necessità di provvedere alla nomina di più notai? L'art. 13, 2°, NDR sembra implicitamente protendere verso la costituzione di perlomeno un notaio oltre al cancelliere. Naturalmente, se il Cancelliere non fosse sacerdote la provvista di un Notaio sarebbe obbligatoria in caso di delitti riservati (cann. 482, § 3, e 483, § 2, CIC; *vetus* art. 14 NDR), ma essendo ormai obbligatorio che il Cancelliere sia anche sacerdote (art. 13, 2°, NDR) e

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sebbene un conto sia il Cancelliere della curia diocesana (cann. 482-491 CIC) e un altro il cancelliere del tribunale (cfr. can 1475 CIC; per la cancelleria, cann. 1544, 1598 e 1659 § 1 CIC), la scarsità dei prescritti codiciali riguardo al cancelliere e alla cancelleria del tribunale obbligano a rifarsi alla disciplina generale. Sul punto Montini: "[...] la materia sembra pertanto debba essere mutuata, in assenza di norme specifiche, dalla trattazione che il Codice fa nella parte inerente alla curia diocesana [...]" (G.P. MONTINI, De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. I. Pars statica, GBPress, Romae, 2019, p. 167).



tenendo conto che il Cancelliere è *ipso iure* Notaio (can. 482, § 3, CIC) sembra che possa ritenersi sufficiente la presenza del Cancelliere, se è sacerdote. La dicitura dell'art. 13, 2°, NDR semplicemente chiarirebbe che nel caso di un Cancelliere e altri notai, a tutti è richiesto il requisito del sacerdozio.

Per gli avvocati e per i procuratori, l'art. 13, 3°, NDR conferma la svolta introdotta nel 2019, quando si aprirono le porte dell'esercizio dell'avvocatura ai fedeli non chierici<sup>14</sup>. A differenza dei veteres artt. 13-14 NDR, ora si ammette la sola licenza in diritto canonico assieme al dottorato come titolo accademico abilitante. Rimane per tutti un requisito che vigeva per i soli avvocati e procuratori presso la Congregazione (ex vetere art. 13 NDR), e cioè, l'essere approvati dal presidente del collegio. Il can. 1483 CIC stabilisce in generale per avvocati e procuratori la maggiore età, la buona fama, la condizione di cattolico, il dottorato in diritto canonico (o una esperienza chiaramente accertata) e l'approvazione da parte dal Vescovo. La maggiore età e la buona fama potrebbero continuare a essere richieste in virtù del rinvio, sebbene non ad validitatem. Pone qualche problema l'ipotetico caso di assenza della licenza in diritto canonico: potrebbe subentrare in questo caso l'ipotesi residuale del can. 1483 CIC ('vel alioquin vere peritus') come alternativa al dottorato (e alla licenza)? Ci sembra che in questo caso impedisce una simile lettura proprio la clausola irritante dell'art. 13 NDR, che a rigore scatterebbe se non si è in possesso della licenza. Una simile risposta deve prospettarsi se si pone la domanda sulla sufficienza dell'approvazione del Vescovo (can. 1483 CIC), poiché viene richiesta ad validitatem l'approvazione del presidente del collegio, per cui dovrebbe constare sempre l'approvazione caso per caso da parte del presidente del collegio. Resta da approfondire se non sia il momento di sostenere una maggiore apertura generale alla possibilità che anche i laici possano svolgere mansioni giudiziarie<sup>15</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cfr. **FRANCESCO**, *Rescriptum ex audientia Sanctissimi diei 3 decembris* 2019, reperibile on-line in *https://www.vatican.va/roman\_curia/secretariat\_state/*2019/documents/rc-seg-st-201 91203\_rescriptum\_it.html (consultato il 12 dicembre 2021), con il quale si modificarono i *veteres* artt. 13-14 NDR. Il testo del provvedimento, a firma del Segretario di Stato e del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, non è ancora pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*. Occorre avvertire che la condizione di fedele (can. 204 CIC) sembra essere richiesta *ad validitatem* nell'art. 13, 3°, NDR.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Così suggeriva già dapprima **I. SASSANELLI**, *Il giudice laico: un fedele cristiano nella Chiesa e per la Chiesa. Un commento dinamico al can. 1421 § 2,* Lateran University Press, Città del Vaticano, 2015, pp. 193-195. L'assunzione di laici all'interno del collegio giudicante è oggigiorno un'ipotesi concettualmente normalizzata per le cause di nullità matrimoniale a norma del can. 1673, § 3, CIC. Tuttavia, occorre riconoscere che la possibilità della

Ulteriori questioni foriere di alcune criticità riguardano l'eventuale *vulnus* nella libertà di scelta del difensore come eventuale effetto della necessaria approvazione da parte del presidente del collegio così come quello che attiene alla modalità di approvazione nonché al dovere di motivare il diniego dell'approvazione<sup>16</sup>.

Fin qui sono stati considerati i requisiti per lo svolgimento di alcuni uffici o mansioni nel processo giudiziale. Accanto a queste determinazioni, sono stati fissati alcuni requisiti per lo svolgimento di certi ruoli nel procedimento amministrativo penale. Benché in alcuni casi essi rispecchiano quanto stabilito per il processo giudiziale, occorre rilevare come in questa ipotesi non viene apposta nessuna clausola irritante.

In questo senso, il Delegato dovrà essere sacerdote, disporre del dottorato o almeno della licenza in diritto canonico, essere in possesso si buoni costumi ed essere distinto per prudenza ed esperienza giuridica (art. 20, § 2, NDR). Alcune di queste condizioni erano quelle richieste ai giudici e al Promotore della Congregazione nei *veteres* artt. 10 e 11 NDR. Per l'Assessore si applicano i requisiti del can. 1424 CIC (art. 20, § 3, NDR). Il Promotore di giustizia, al quale spetta un ruolo nel diritto orientale nella fase dibattimentale previa all'emanazione del decreto penale<sup>17</sup> (can. 1486).

dispensa del requisito del sacerdozio *ex* art. 14 NDR potrebbe caso per caso aprire le porte alla presenza di laici in quest'ambito.

<sup>16</sup> La prima questione fu acutamente messa in evidenza a confronto col can. 1481; § 1, CIC: la libertà di scelta ivi garantita sembrava venire manomessa qualora il legale dovesse subire l'approvazione del presidente del collegio, anche se tale intervento intendeva garantire il possesso delle condizioni richieste per lo svolgimento di una così delicata funzione. Sul punto **D. CITO**, Sub art. 13 Normarum gravioribus delictis, in M. DEL POZZO, J. LLOBELL, J. MIÑAMBRES (a cura di), Norme procedurali canoniche, cit., p. 645. Riteniamo che forse sia da ripensare in futuro questa necessità di approvazione. Se l'avvocato o procuratore conta già sull'autorizzazione generale del Vescovo di cui al can. 1483 CIC, essa dovrebbe ritenersi sufficiente. Presso la Congregazione forse potrebbe prospettarsi la costituzione di un albo di avvocati e procuratori e quindi di un sistema di abilitazione unico, che non obblighi a un'approvazione volta per volta e che comunque riconosca, per esempio, senza troppe difficoltà gli avvocati rotali nonché gli avvocati della curia romana.

La seconda questione riguarda il modo di procedere all'approvazione. A nostro modesto giudizio, una volta instaurata il rapporto processuale, il silenzio del collegio dovrebbe interpretarsi come tacita approvazione dell'avvocato e del procuratore, appunto a sostegno dello *ius defensionis*. Siamo dell'opinione che il diniego dell'autorizzazione debba avvenire tramite decreto motivato, e soltanto per ragioni gravissime potrebbe vietarsi in secondo grado l'espletamento delle mansioni di avvocato o procuratore a chi lo è stato già in prima istanza.

<sup>17</sup> Sul punto **Z. GROCHOLEWSKI, M. KUCHERA**, Procedure for Imposing Penalties (cc. 1468-1487), in G. NEDUNGATT, G. RUYSSEN (a cura di), A Guide to the Eastern Code. A



CCEO), dovrà essere sacerdote provvisto di dottorato o almeno licenza in diritto canonico (art. 20, § 5, NDR). Il Notaio dovrà essere sacerdote di integra reputazione e libero da qualsiasi sospetto (art. 20, § 6, NDR, che coincide con quanto previsto in foro giudiziale, *ex* art. 13, 2°, NDR) e l'Avvocato o Procuratore potrà essere qualsiasi fedele con dottorato o almeno licenza in diritto canonico, ammesso dalla Congregazione, dall'Ordinario o dal Delegato (art. 20, § 7, NDR)<sup>18</sup>.

Un'ultima puntualizzazione va fatta in relazione al regime della dispensa dai titoli accademici e dal requisito sacramentale. L'art. 14 NDR attribuisce alla Congregazione la facoltà di dispensare singolarmente dal requisito del sacerdozio. Sistematicamente, il precetto si trova nel titolo II (de processu iudiciali) della parte II (normae processuales), per cui la dispensa varrebbe soltanto riguardo ai soggetti che intervengono o svolgono ruoli nel processo giudiziale. La locuzione 'in casibus peculiaribus' precluderebbe la possibilità di effettuare dispense generali da questo requisito. Più problemi si pongono riguardo ai titoli accademici, circa i quali l'art. 14 NDR tace, nonostante il fatto che il vetus art. 15 NDR considerasse come dispensabili da parte della Congregazione vuoi il sacerdozio vuoi, in quel momento, il dottorato in diritto canonico. L'art. 21 NDR concede alla Congregazione addirittura la facoltà di dispensare dei titoli accademici e del sacerdozio i soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo penale. Stando al dettato letterale dei precetti ormai vigenti, la Congregazione avrebbe una facoltà di dispensa più ridotta per il processo giudiziale che per il procedimento amministrativo penale, poiché nel primo caso potrebbe dispensare soltanto dal sacerdozio ma non dei titoli accademici (art. 14 NDR), mentre nel secondo caso potrebbe dispensare da entrambi i requisiti (art. 21 NDR). Se ci troviamo dinanzi a una discrasia che sarà corretta posteriormente per via di successive integrazioni o se veramente vi sia una volontà da parte del Legislatore di

Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches, Edizioni Orientalia Cristiana-Valore Italiano, Roma, 2020, 2ª ed., pp. 1003-1004. Quest'intervento del Promotore di giustizia non trova paragone nel can. 1720 CIC. Seguendo Di Mattia, l'intervento del Promotore gioverebbe all'introduzione del contradittorio (cfr. **G. DI MATTIA**, La procedura penale giudiziaria e amministrativa nel CCEO e nel CJC. Riflessioni comparative, in Apollinaris, LXIX [1996], p. 108).

<sup>18</sup> Si riproporrebbero in questo, *congrua congruis referendo* e con la particolarità di non trovarci dinanzi a clausole irritanti, le criticità testé sollevate per quello che riguarda la sufficienza dell'autorizzazione generale del Vescovo *de quo* per il patrocinio (can. 1483 CIC) e quanto indicato circa la modalità da adoperarsi nel diniego dell'ammissione e la sua eventuale motivazione.



stabilire un regime differenziato, è una questione per la quale non possiamo avanzare conclusioni definitive.

## 5 - Impugnabilità delle decisioni in materia di cause incidentali (scomparsa del *vetus* art. 25 NDR)

Un cambiamento apparentemente minore ma che può generare un po' di perplessità è la scomparsa del *vetus* art. 25 NDR, che statuiva che le decisioni in materia di cause incidentali dovevano risolversi con la massima celerità (*expeditissime*), in modo tale che contro di esse non era possibile esperire l'appello (cfr. can. 1629, 5°, CIC).

L'assenza di questa previsione nel nuovo testo legale implica che, *a contrario*, le decisioni sulle cause incidentali potranno subire appello se si verificano gli estremi che la legge stabilisce nella regolamentazione del processo contenzioso ordinario, applicabile come ribadito altre volte in via di rinvio *ex* art. 29 NDR e can. 1728, § 1, CIC. In questo senso, la decisione che intenda appellarsi - sentenza interlocutoria o decreto - dovrà avere *vim sententiae definitivae* (can. 1629, 4°, CIC, *a contrario*), ovvero dovrà trattarsi di una pronuncia che impedisce il giudizio o pone fine al giudizio stesso o a un grado di esso nei confronti perlomeno di una delle parti in causa (can. 1618 CIC). Le decisioni su cause incidentali che non abbiano tale carattere potranno comunque essere oggetto d'impugnazione cumulativamente con la causa principale (can. 1629, 4°, CIC, *in fine*)<sup>19</sup>.

L'appellabilità di queste pronunce pone però alcuni problemi che dovranno essere oggetto di attenta valutazione.

Una prima osservazione che andrebbe fatta è che la preterizione del *vetus* art. 25 NDR non impedisce di considerare come *expeditissime definiendae* le pronunce che già avevano tale qualifica nella regolamentazione generale. Si pensi per esempio al can. 1451, § 1, CIC (ricusazione del giudice), al can. 1505, § 4, CIC (risoluzione

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cfr. **J.J. GARCÍA FAÍLDE**, *Nuevo Tratado de Derecho Procesal Canónico*, Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid, 2020, pp. 604-606; **G.P. MONTINI**, *De iudicio contentioso ordinario*. *De processibus matrimonialibus*. *II. Pars dynamica*, editrice Pontificia Università Gregoriana, Romae, 2020, 5ª ed., pp. 583-588; 722-723; **C. PAPALE**, *I processi*. *Commento ai canoni 1400-1670 del Codice di Diritto Canonico*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2017, pp. 392-393. Per un'esposizione sulle possibilità impugnative avverso le decisioni emanate *expeditissime* con riferimenti giurisprudenziali si rimanda a **A. FUENTES CALERO**, *Impugnabilidad de las decisiones judiciales «expeditissime»*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2013, pp. 347-482.

dell'impugnazione contro il rigetto del libello), al can. 1513, § 3, CIC (risoluzione dell'impugnazione del decreto della formula dei dubbi), al can. 1527, § 2, CIC (risoluzione dell'istanza che chiede l'ammissione di una prova rifiutata), il can. 1589, § 1, CIC (determinazione dell'ammissione o del rigetto di una causa incidentale), il can. 1631 CIC (risoluzioni di questioni de iure appellandi). A questo quadro si aggiunge la previsione del can. 1460, § 2, CIC, secondo il quale qualora si sollevi l'eccezione d'incompetenza relativa e il giudice si ritenga competente, tale decisione non ammetterà appello<sup>20</sup>.

Una seconda questione riguarda l'identificazione del tribunale competente per conoscere l'appello contro una sentenza o decreto interlocutorio con forza di sentenza definitiva che risolva una causa incidentale in un processo giudiziario penale in materia di delitti riservati. Se si tratta di un processo in primo grado, è doveroso avvertire che esso può svolgersi sia presso un tribunale locale sia presso la Congregazione la quale può avocare a sé la causa e definirla in prima istanza (cfr. art. 10, § 1, NDR, *in fine*). Sono due quindi i quesiti da considerare.

Se il processo si svolge in primo grado presso un tribunale locale, il foro competente per conoscere l'appello contro un decreto o sentenza interlocutoria che risolve una causa incidentale sarà il tribunale di appello di quel menzionato tribunale *a quo*, per cui risulterebbero di applicazione i titoli previsti nei cann. 1438-1439 CIC. Risulterebbe però quantomeno curioso che l'appello della causa incidentale si faccia presso il tribunale di appello locale mentre la causa principale subisce, per quanto riguarda l'appello, una centralizzazione proprio presso la Congregazione (art. 16, § 3, NDR). Questo divario non esisterebbe qualora si rimandi la risoluzione della causa incidentale alla sentenza che risolve la causa principale (*ex* can. 1589, § 2, CIC), poiché l'eventuale appello potrà essere trattato soltanto dalla Congregazione (il foro competente per la causa principale assorbirebbe la competenza per la causa incidentale ivi 'cumulata').

Bisogna considerare che le cause incidentali che potrebbero essere oggetto di appello sono quelle che hanno *vim sententiae definitivae*, cioè, che pongono fine al giudizio perlomeno per una delle parti. In altre parole, si tratterebbe di casi di rilievo idonei persino a bloccare la trattazione della causa principale. Paradossalmente l'appello di queste cause incidentali potrebbe eventualmente spettare a un tribunale diverso dalla Congregazione, malgrado la pretesa centralizzazione del secondo grado di

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Riteniamo che, trattandosi in generale in queste cause di fenomeni d'incompetenza assoluta, la fattispecie si riscontrerà molto raramente.

giudizio presso la Congregazione. Per scongiurare questa situazione potrebbe affermarsi che la centralizzazione dell'appello si applica fino alle ultime conseguenze a tutte le decisioni appellabili, e quindi anche nei casi nei quali la causa principale si svolge presso un tribunale locale, l'appello contro una decisione che risolve una causa incidentale dovrebbe comunque inoltrarsi alla Congregazione e non al tribunale locale di appello. La soluzione rispecchia un'applicazione forte della centralizzazione dell'appello presso la Congregazione ma sembra poco confacente con i principi di economicità e prossimità.

Un ulteriore problema si potrebbe porre nel caso di concorrenza: la decisione di una causa incidentale è appellata da parte dal reo presso il tribunale locale ma da parte dal Promotore di Giustizia presso la Congregazione.

Se il processo si svolge in primo grado presso la Congregazione, l'appello contro la decisione di una causa incidentale per forza dovrà risolversi presso la stessa Congregazione. Convince di questo il fatto che la Congregazione 'centralizza' il secondo grado di giudizio sia riguardo alle cause decise in prima istanza da tribunali locali sia riguardo alle cause decise in prima istanza dalla stessa Congregazione (art. 16, § 3, NDR, in fine). Pare ragionevole che la causa incidentale segua la stessa sorte della causa principale, per quel che riguarda la competenza. Tuttavia è necessario sottolineare che a rigore non è possibile identificare un tribunale di appello della Congregazione<sup>21</sup>. Di conseguenza, l'appello sempre verrà trattato dalla stessa Congregazione. La questione è capire come e soprattutto da chi andrà risolto questo appello 'interno' quando si tratti di una causa incidentale, e particolarmente quali saranno i soggetti preposti alla sua risoluzione. Il Collegio per l'esame dei ricorsi presso la Feria IV non può considerarsi, poiché previsto per i ricorsi di cui al vetus art. 27 NDR, novus art. 24, § 1, NDR, cioè, ricorsi contro atti amministrativi penali emanati dalla Congregazione. In linea di massima, dovrebbe identificarsi il soggetto al quale spetti la risoluzione dell'appello adversus causam incidentalem.

A nostro avviso, sarebbe stato forse meglio conservare la previsione del *vetus* art. 25 NDR oppure stabilire in modo chiaro a quale tribunale (o a quale soggetto o turno all'interno della Congregazione) spetta la risoluzione dell'appello contro una sentenza interlocutoria o un decreto che decidono cause incidentali con gli effetti di cui al can. 1618 CIC.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sul punto **J.P. KIMES**, *Impugning decisions in cases of «delicta reservata»*, in C. PAPALE (a cura di), *La procedura*, cit., p. 113.



#### 6 - Ancora una volta la questione della 'calamita processuale'

Il vetus art. 8, § 2, NDR stabiliva che la Congregazione era competente per giudicare anche delitti non riservati che però erano in connessione (per ragione della persona o della complicità) con altri delitti riservati dei quali veniva accusato il reo. In parole di Papale, questa fattispecie fa "[...] riferimento alle ipotesi in cui, oltre un delictum reservatum, l'accusato commetta un altro delitto o, comunque, partecipi come complice alla commissione di un ulteriore illecito penale"22, situazione che viene plasticamente definita da Papale come 'calamita processuale' o 'effetto calamita'23. Il nuovo art. 9, § 2, NDR usa il termine 'nesso' invece del concetto 'connessione' e precisa inoltre che solo in rapporto ai delitti riservati può verificarsi questo cumulo o 'effetto calamita'. Proprio il concetto di 'nexus personae et sceleris participationis' (art. 9, § 2, NDR) obbliga a farsi alcune domande, all'uopo di stabilire con avvedutezza i limiti e le condizioni di possibilità di questo cumulo.

Prima di analizzare la figura in generale, occorre ribadire che la deroga alla prescrizione operata dall'art. 8, § 3, NDR investe unicamente i delitti riservati ma non invece gli *alia delicta* non riservati di cui all'art. 9, § 2, NDR. Convince di questo sia la dicitura del precetto quanto la necessità di una interpretazione stretta a norma del can. 18 CIC. Serve quindi una particolare attenzione per controllare già *in limine litis* se caso mai si verifichi l'avvenuta prescrizione del reato cumulato.

Da un punto di vista penale-sostanziale, un primo dubbio è se il precetto in esame consideri in modo autonomo il nesso personale da una parte e il nesso di complicità dall'altra, e successivamente se entrambi i nessi siano concorrenti o alternativi allo scopo di avviare il cumulo, giacché il testo legale adopera la particella "et". La dottrina che si è occupata della questione sostiene in linea di massima che questa "calamita processuale" è una manifestazione della connessione (can. 1414 CIC) la quale si verifica fondamentalmente quando l'imputato, oltre al delitto riservato, commette altri delitti anche a titolo di complicità necessaria o accessoria (can. 1329 CIC)<sup>24</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> **C. PAPALE**, *Particolarità procedurali nei casi di «delicta reservata»*, in C. PAPALE (a cura di), *La procedura*, cit., pp. 103-104. Papale ritiene che alla base di tale fattispecie si trova il concorso delittuoso di persone *ex* can. 1329 CIC.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Cfr. **C. PAPALE**, *Particolarità procedurali*, cit, p. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cfr. **D. CITO**, Sub art. 8 Normarum gravioribus delictis, in M. DEL POZZO, J. LLOBELL, J. MIÑAMBRES (a cura di), Norme procedurali canoniche, cit., p. 642; **C. PAPALE**, Particolarità procedurali, cit., pp. 103-104. Papale propone come esempio di applicazione di questo

Sembrerebbe quindi che questo "effetto calamita" si avvera in presenza di un concorso materiale di reati, ossia, quando vi è una pluralità di comportamenti punibili, corrispondendo ciascuno di essi a una autonoma violazione penale<sup>25</sup>. L'unico punto comune che lega tutte le fattispecie delittuose è appunto la partecipazione dello stesso soggetto. La dottrina penale è solita distinguere un cumulo teleologico (un reato è commesso allo scopo di eseguire un altro reato), un cumulo conseguenziale (un reato viene commesso per assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità) e un cumulo occasionale (la commissione di un reato offre allo stesso soggetto l'occasione di commetterne un altro)<sup>26</sup>. L'art. 9, § 2, NDR non precisa se i delitti in concorso debbano essere in qualche modo connessi teleologicamente, conseguenzialmente o occasionalmente, ipotesi che sembrerebbero logiche allo scopo di capire l'interesse del cumulo: sembra che basti il cumulo materiale e che la partecipazione si verifichi vuoi come autore vuoi come complice necessario o accessorio (can. 1329 CIC). Non ci sfugge il fatto che i criteri di economicità processuale possano consigliare una soluzione del genere, e cioè, optare per il cumulo anziché moltiplicare i processi. Tuttavia occorre considerare la necessità di tutelare la competenza propria dell'Ordinario per questi delitti non riservati (art. 10, § 1, NDR, *in fine*) e la possibilità di garantire riguardo a essi un esercizio dell'appello sotto il regime ordinario, giacché l'art. 16, § 4, NDR esclude l'appello quando si tratti di sentenze che riguardano soltanto questi delitti non riservati e cumulati. Sarebbe interessante che si possa svolgere un approfondimento sul punto, in modo tale che si assuma progressivamente a livello giurisprudenziale che il cumulo al quale si pensa non dovrebbe essere unicamente materiale, ma che dovrebbero considerarsi piuttosto ipotesi di concorsi teleologici, conseguenziali o occasionali, lasciando invece gli altri delitti all'Ordinario.

L'istituto può complicarsi ulteriormente se si considera che anche per i delitti cumulati può verificarsi una pluralità di partecipi ai sensi del

cumulo il caso in cui un medico commette un *delictum contra sextum cum minore* (art. 6 NDR) e poi un delitto di aborto (can. 1397, § 2, CIC).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cfr. **F. PALAZZO**, *Corso di diritto penale. Parte generale*, G. Giappichelli, Torino, 2018, 7<sup>a</sup> ed., p. 529

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cfr. **L. DELPINO**, *Diritto penale. Parte generale*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2000, 13ª ed., pp. 506-507. Altre questioni che occupano in questo punto l'attenzione della dottrina riguardano il cumulo della pena. La problematica sembra invece purtroppo ridotta nell'ordinamento penale della Chiesa poiché tantissime pene sono ancor oggi indeterminate e alcune sono facoltative.

can. 1329 CIC. In altre parole, potremmo trovarci dinanzi a un soggetto che partecipò come complice accessorio in un reato non riservato del quale ne fu autore principale un altro soggetto che a sua volta commise un delitto riservato. È ovvio che l'effetto calamita assorbirebbe anche il delitto non riservato e tutti i suoi eventuali partecipi, tra i quali l'autore e il complice accessorio.

La conseguenza processuale di questo "effetto calamita" o concorso materiale di delitti è il "cumulo processuale", ossia, trattare in un solo processo presso la Congregazione tutti i delitti che si riferiscono allo stesso soggetto, purché almeno uno di essi sia un delitto riservato, condizione sine qua non perché scatti quest' "effetto calamita". La legge però non offre più indicazioni sulla trattazione processuale di questo cumulo, benché possano verificarsi non poche criticità che soltanto parzialmente vorremmo evidenziare.

Va chiarito che l'art. 9, § 2, NDR non implica necessariamente che la Congregazione debba avocare a sé la causa e trattarla in prima istanza. Se i delitti riservati possono essere trattati in prima istanza dai tribunali locali (art. 10, § 1, NDR, *in fine*) *congrua congruis referendo* i delitti cumulati seguiranno la stessa sorte. Comunque l'appello rimane centralizzato presso la Congregazione per tutti i suddetti delitti

Ma in quale momento si procede al cumulo? Una prima ipotesi è che il cumulo nasca sin dall'inizio, sotto la veste cioè del cumulo di azioni ex can. 1493 CIC, ipotesi giustamente definita come cumulo oggettivo di azioni, ovvero, la situazione processuale nella quale un attore instaura attraverso lo stesso atto di pretesa diverse azioni tra loro compatibili (sulla stessa o su diverse materie) che non esulino dalla competenza del tribunale<sup>27</sup>. Resa nota l'indagine previa e ricevutosi il mandato di procedere ad ulteriora ex art. 10, § 1, NDR, il Promotore di giustizia potrebbe nel suo atto di pretesa cumulare le azioni penali (oppure l'Ordinario potrebbe avviare il procedimento amministrativo penale per gli illeciti cumulabili). Una seconda ipotesi è che il nuovo capo di accusa venga assunto nel corso dell'istanza. In questo caso, però, il cumulo dovrebbe farsi a richiesta della parte (si pensi al Promotore, che potrebbe agire dietro mandato dell'Ordinario o su indicazione della Congregazione, trasmessa forse col mandato di procedere ad ulteriora). Potrebbe proporsi una terza ipotesi, e cioè, che il nuovo capo di accusa sia inserito per via dell'art. 17 NDR (vetus art. 23 NDR) in combinato disposto con l'art. 9, § 2,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Cfr. **C. DE DIEGO-LORA, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, Lecciones de derecho procesal canónico: parte general, Eunsa, Pamplona, 2003, p. 143.



NDR, cioè, come nuovo capo di accusa aggiunto *tamquam in prima instantia* in grado di appello. In questo caso l'indagine previa e tutti gli adempimenti successivi spetteranno alla Congregazione (art. 10, § 3, NDR, *in fine*). Se la prima istanza si è conclusa senza essersi proceduto al cumulo, questa sembrerebbe l'unica opzione per ricuperare il delitto cumulabile e cumularlo effettivamente<sup>28</sup>.

Per quanto riguarda la sentenza e l'appello sorgono alcuni interrogativi. Da una parte, la sentenza potrebbe assolvere dal delitto riservato e invece condannare per il delitto cumulato? In linea di massima sì, particolarmente quando non si chiede nient'altro tranne che il concorso materiale semplice. Se in questo caso viene inoltrato un appello parziale, cioè, soltanto per la soccombenza recata dalla condanna, continua comunque a essere competente la Congregazione a norma dell'art. 9, § 2, NDR? Saremmo dell'opinione di rispondere negativamente. Dinanzi a un appello del genere, dove oggetto dell'impugnazione non è l'assoluzione del delitto riservato ma solo la condanna (e l'accertamento della responsabilità criminale) del delitto cumulato non riservato, dovrebbe rientrarsi entro il regime ordinario dell'appello. Qualora invece il Promotore di giustizia a quo oppure il Promotore della Congregazione appellino incidentalmente in merito all'assoluzione del delitto riservato, allora scatterà la competenza della Congregazione, che attirerà a sé l'appello principale parziale sui delitti cumulati non riservati.

Questioni più o meno simili si potrebbero proporre in alcuni casi di crisi processuale. Se per esempio la Congregazione avoca a sé una causa concernente un delitto riservato e delitti a esso cumulati (artt. 9, § 2, e 10, § 1, NDR) ma il Promotore della Congregazione rinuncia all'istanza per quanto riguarda il delitto riservato (cann. 1524-1525, 1724, § 1, CIC), quale sorte per i delitti cumulati? A nostro modesto avviso, dovrebbe terminarsi l'istanza perché da quel punto in poi scatterebbe l'incompetenza assoluta della Congregazione, perché già non sussiste il presupposto del cumulo di cui all'art. 9, § 2, NDR, cioè, una istanza in atto per almeno un delitto riservato.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Montini ritiene invece che l'aggiunta di un nuovo capo di accusa soltanto può riguardare un delitto riservato, non invece un delitto connesso. Così si è espresso l'Autore in una relazione tenutasi il 22 settembre 2021 in occasione del *Corso di aggiornamento in diritto e procedure penali*, organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce.



#### 7 - Una 'potestas sanandi' ampliata a norma dell'art. 11 NDR?

L'art. 11 NDR stabilisce che la Congregazione può sanare gli atti posti in violazione di leggi meramente processuali nelle cause per delitti riservati alla Congregazione, fatto salvo il diritto di difesa. Questa potestas sanandi apparve già nel vetus art. 18 NDR, anche se il vecchio precetto precisava che si trattava di atti posti da parte dai tribunali inferiori ('si leges mere processuales violatae fuerint a Tribunalibus inferioribus') che agirono sia per mandato della Congregazione sia nella fase pre-processuale della praevia investigatio. Il testo recentemente novellato prescinde da quest'indicazione, scelta che pone alcune domande.

In primo luogo, tale potestà sanatoria si esprime con termini molto diffusi, sia dal punto di vista formale che sostanziale. Non viene chiarito in quale momento deve provvedersi a tale sanatoria (il che suppone che si pensa a un *quocumque tempore*) e non si specifica se tale espediente implica l'instaurazione di una causa incidentale con una minima apertura al contraddittorio e se quindi è richiamato l'intervento del Promotore. Per quanto riguarda i potenziali effetti pare che ci troviamo in una zona di non eccessiva chiarezza.

In secondo luogo, emerge la questione se, lasciando da parte il diritto di difesa, questa potestas sanandi potrebbe applicarsi anche ai casi di cui al can. 1620 CIC (esclusa per coerenza la causale settima, cioè, il diniego del diritto di difesa), i quali corrispondono a fattispecie generali di nullità insanabile. Se si pensa, ad exemplum, a un giudice costretto con timore grave, a un reo che non aveva capacità di stare in giudizio o a un difetto di vocatio in ius del reo forse risulta eccessivo affermare una possibilità di sanatoria unilaterale da parte della Congregazione<sup>29</sup>. Si suggerisce a titolo di proposta se non sia più utile e confacente adoperare la querela di nullità, la quale persino su indicazione della Congregazione potrebbe essere sollevata dal Promotore di giustizia. Il vantaggio è che l'esito della querela rimane chiaro, per cui se viene dichiarata la nullità della sentenza dovrà inoltrarsi la causa al tribunale a quo affinché provveda opportunamente a ritrattare la causa dal momento in cui scatta

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> A parere di Green, la sanatoria di cui al *vetus* art. 18 NDR (oggi art. 11 NDR) sembrava esistere proprio "[...] to assuring that the value of expeditious justice is not jeopardized by relatively insignificant procedual errors while preserving the security of judicial decisions" (**T.J. GREEN**, "Sacramentorum sanctitatis tutela»: reflections on the revised may 2010 norms on more serious delicts, in The Jurist, 71 [2011], p. 148). Il punto è se a rigore le fattispecie di cui al can. 1620 CIC (e persino alcune del can. 1622 CIC) siano ipotesi di errori procedurali relativamente insignificanti.

la nullità. Lo svantaggio è la lentezza e la perdita di sbrigatività a scapito della celerità e dell'economia processuale, obiettivi che ragionevolmente sembrano sottostare all'attribuzione della *potestas sanandi* sancita già nel *vetus* art.18 NDR. Comunque, andrebbe valutata e ponderata la necessità di conservare la fiducia verso i tribunali inferiori e la necessità imperiosa di istruirli e guidarli affinché curino il proprio operato processuale. A questo si aggiunge che, qualora ci siano gli estremi, potrebbe considerarsi da parte della Congregazione direttamente la possibilità di avocare a sé la causa (*ex* art. 10, § 1, NDR, *in fine*).

Un'ipotesi intimamente legata con quanto sopra evidenziato riguarda il caso in cui il tribunale locale agisce senza mandato della Congregazione. Sotto l'impero del *vetus* art. 18 NDR, per poter applicare la sanatoria era necessario vuoi l'esistenza del mandato da parte della Congregazione vuoi la situazione nella quale un tribunale agiva a norma del *vetus* art. 16 NDR. Di conseguenza era chiaro che l'assenza del mandato non poteva essere oggetto di sanatoria, poiché era appunto il presupposto per poterla applicare<sup>30</sup>. Andrebbe ormai capito se la nuova dicitura dell'art. 11 NDR consente di applicare la sanatoria in casi d'incompetenza assoluta come sarebbe (e come ritenuto dalla Congregazione) l'agire senza mandato in un caso di delitto riservato.

In terzo luogo, se si presume che il Legislatore ha voluto

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Così sembra evincersi da qualche caso trattato dalla Congregazione. In particolare può essere utile (e talvolta paradossale) riferire un caso in cui un tribunale locale agì per alcuni delitti riservati senza previo mandato della Congregazione, pervenendosi così a una sentenza di condanna confermata dopo in seconda istanza. A questo punto la Congregazione ritenne che si verificava un caso d'incompetenza assoluta del tribunale locale (can. 1620, n. 1, CIC) e dichiarò la nullità delle sentenze de quibus (non ci sono i dettagli che consentano di ricostruire la vicenda processuale). La Congregazione, dopo avere dichiarato la nullità delle sentenze, provvide alla presentazione del caso direttamente al Santo Padre, concessa al reo facoltà di difendersi, per la dimissione dello stato clericale e la concessione della dispensa dal celibato. Per l'esposizione del caso e un commento rimandiamo a C. PAPALE, Delicta reservata. 130 casi giuridici, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2021, p. 158. Come facilmente si può notare, in questo caso non si è applicata la sanatoria, ma si è optato per la dichiarazione di nullità delle sentenze. Questo è logico perché la sanatoria diventava inapplicabile proprio perché non si verificava l'esistenza di mandato (vetus art. 18 NDR). Tuttavia, e senza entrare nel merito della ricostruzione dell'iter procedurale, sorge la questione se, nel caso in cui ci fosse stato un mandato (e in aggiunta un vizio di nullità attinente lo stesso mandato oppure un altro vizio di nullità insanabile), si sarebbe comunque applicata la sanatoria a una tale nullità insanabile oppure si sarebbe optato per la querela di nullità o la dichiarazione di nullità ex can. 1459, § 1, CIC (il che implicitamente consentirebbe di affermare che tali vizi esulano della potestas sanandi di cui al vetus art. 18 NDR, oggi art. 11 NDR).

prescindere coscientemente dall'inciso del *vetus* art. 18 NDR nel nuovo art. 11 NDR, è da concludersi che la *potestas sanandi* potrebbe applicarsi sia per atti posti da parte dei tribunali locali (vuoi quando l'Ordinario avvia l'indagine previa *ex* can. 1717 CIC e art. 10 NDR, vuoi quando la Congregazione non avoca a sé la causa e quindi sono i tribunali locali a procedere *ad ulteriora*, secondo l'art. 10, § 1, NDR, *in fine*) sia per atti posti dalla stessa Congregazione nel corso di un processo giudiziale o di un procedimento penale amministrativo. Pare dunque che la Congregazione disponga ora della facoltà di sanare gli atti da essa posti *adversus leges mere processuales*. Risulta però strano che si ponga nelle mani della Congregazione la possibilità di sanare persino *ad futurum* i propri atti, quasi come se si offrisse l'apparenza di una implicita facoltà *in pectore* di 'autodispensarsi' delle leggi processuali.

#### 8 - Il quadro dei mezzi d'impugnazione contro la sentenza

Sebbene l'art. 16 NDR riguardi unicamente l'appello, in via di rinvio (*ex* art. 29 NDR) andrebbe affermata l'esperibilità della querela di nullità (cann. 1619-1627 CIC) nonché il mezzo eccezionale della *restitutio in integrum* (cann. 1645-1648 CIC). A nostro avviso le cause penali, persino quelle che possono condurre all'imposizione della pena di dimissione dello stato clericale non appartengono alle cause *de statu personarum*, quindi non sarebbe esperibile la *nova causae propositio* (cann. 1643-1644 CIC)<sup>31</sup>.

Genera qualche perplessità la questione dei termini, poiché l'art. 16, § 2, NDR stabilisce un termine perentorio di sessanta giorni<sup>32</sup>. Il precetto

VIAYNA, La cosa juzgada en las causas sobre el estado de las personas: evolución histórica, situación actual y perspectivas de desarrollo, EDUSC, Roma, 2021, pp. 783-784; S. LOPPACHER, Processo penale, cit., pp. 184-185; C. PAPALE, Il processo penale, cit., pp. 158-167. Il n. 144 Vademecum considera soltanto come mezzi esperibili la querela di nullità, la restitutio in integrum e l'appello. Sostengono invece l'ammissibilità della nova causae propositio, ritenendo che si tratti di cause sullo stato delle persone, Z. SUCHEKI, Il processo penale giudiziario, in Z. SUCHEKI (a cura di), Il processo penale canonico, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2000, pp. 253-255; H. FRANCESCHI, L'impugnazione del giudicato nel processo penale: «restitutio in integrum» o «nova causae propositio», in Ius Ecclesiae, 7/2 (1995), pp. 682-683; L. MAI, «Restitutio in integrum» ed applicazione della norma penale, in D. CITO (a cura di), Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 544-546.

<sup>32</sup> Forse questa scelta risponde alla convergenza col termine stabilito nell'art. 24, § 1,



usa il termine 'provocari' che viene tradotto come 'proporre', ma non si usa né il termine interporre ('interponi') né proseguire ('prosequenda est'), che sono i concetti precisi che invece si adoperano nei cann. 1630 e 1633 CIC. La questione che si pone è se questa proposizione ('provocari') si riferisca a l'interposizione, alla prosecuzione o ad entrambe. Sembra più confacente con la logica dell'impugnazione e con il fatto che il nuovo termine comincia a decorrere sin dalla pubblicazione dalla sentenza (come stabilito dall'art. 16, § 2, NDR) interpretare la disposizione nel senso che la proposizione equivale all'interposizione. In questo senso, l'art. 16, § 2, NDR derogherebbe implicitamente quanto disposto nel can. 1630, § 1, CIC, per cui da quindici giorni utili saremmo passati a sessanta. La difficoltà che insorge a questo punto è capire quale sia dunque il termine per la prosecuzione, giacché l'art. 16, § 2, NDR tace sul punto. Stando a quanto finora detto, sembrerebbe che il can. 1633 CIC conservi il suo vigore e sarebbe applicabile, per cui passati sessanta giorni comincia a decorre il termine perentorio di un mese utile per procedere alla prosecuzione dell'appello.

L'art. 16, § 3, NDR ribadisce la centralizzazione in materia di appello presso la Congregazione<sup>33</sup>, fenomeno che già si rinveniva nella prima stesura delle NDR del 2001 e nella revisione del 2010. Tuttavia, si stabilisce nella norma la possibilità di conferire l'incarico di trattare le cause in appello a un altro tribunale. In altre parole, la Congregazione potrebbe stabilire che una causa riguardo alla quale è l'unico foro competente di appello, venga invece trattata presso un altro tribunale. Non si danno però altre indicazioni né altri criteri su come si procede a quest'attribuzione di competenza, benché si tratti di una specie di commissione di competenza ex lege che riguarda la competenza funzionale per ragione di grado, la cui inosservanza conduce alla nullità insanabile della sentenza (art. 16, § 3, NDR e can. 1440 CIC, in fine). Con quali criteri si decide quando e a chi affidare la trattazione dell'appello rimane una questione incerta lasciata alla prudente prassi della Congregazione. Gioverebbe senz'altro alla trasparenza evidenziare perlomeno in linee generali i criteri con i quali si procede a questa commissione di competenza, qualora questo sia possibile.

L'art. 16, § 4, NDR stabilisce che le sentenze riguardo ai delitti non riservati ma trattati dalla Congregazione (o da un tribunale competente) come conseguenza dell',,effetto calamita"(ex art. 9, § 2, NDR) non

NDR.

<sup>33</sup> Cfr. M.J. ARROBA CONDE, Giusto processo, cit., pp. 193-194.

ammettono appello. Il precetto letteralmente recita "non admittitur appellatio coram Supremo Tribunali Congregationis". Come già abbiamo accennato, la Congregazione è competente per trattare delitti non compresi negli artt. 2-6 NDR ma dei quali il reo viene accusato per nesso di persona o di complicità<sup>34</sup>. Occorre capire il senso e la portata di questa preclusione dell'appello.

Una prima possibilità è interpretare tale disposto come una esclusione vera e propria del diritto di appello. Se la sentenza riguarda unicamente questi delitti non riservati non potrà essere appellata, quindi, si aggiungerebbe una nuova fattispecie all'elenco delle sentenze inappellabili *ope legis* di cui al can. 1629 CIC. La previsione sarebbe nuova e dal dettato letterale apparirebbero alcuni interrogativi che presentiamo in seguito in modo sommario.

In primo luogo, sembra affermarsi che la preclusione *ope legis* dell'appello opererebbe quando la sentenza riguarda soltanto i capi di accusa di cui all'art. 9, § 2, NDR. Tuttavia proprio in virtù dell',,effetto calamita" e del cumulo conseguente, la sentenza riguarderà sempre sia i delitti principali (riservati) sia i delitti cumulati (non riservati); in altre parole, il cumulo risultante dell',,effetto calamita" di cui all'art. 9, § 2, NDR unisce il destino processuale di diversi capi di accusa, motivo per il quale la sentenza non potrà a rigore riguardare solo i delitti cumulati. Proprio perciò anche nel caso ipotetico in cui la sentenza assolve dal delitto riservato ma condanna per il delitto cumulato, è ovvio che la sentenza non riguarda solo il delitto cumulato, poiché assolve pure dal delitto riservato e quindi lo riguarda. Sebbene non sia impossibile, risulta difficile pensare a una sentenza che sia unicamente relativa ai delitti di cui all'art. 9, § 2, NDR, se si prende sul serio e fino in fondo il summenzionato "effetto calamita"<sup>35</sup>.

In secondo luogo e così interpretata, la previsione in esame implicherebbe una deroga non proprio banale del doppio grado di giurisdizione in alcuni casi puntuali di sentenze penali quali sarebbero quelle dell'art. 9, § 2, NDR. Qualora non ci fosse quest'attrazione processuale la prima istanza spetterebbe al tribunale locale e si avrebbe

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Cfr. **C. PAPALE**, *Particolarità procedurali*, cit., p. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> A questo punto potrebbe rispondersi che probabilmente il Legislatore tentava di bloccare l'appello nel caso di sentenze che assolvono dal delitto principale ma condannano per il delitto cumulato. Se così fosse, continua a sembrare eccessivo che scompaia nel nulla il doppio grado di giurisdizione in virtù di una "calamita processuale" i cui profili e confini rimangono tutt'oggi un po' oscuri, come abbiamo spiegato *supra*.



comunque a disposizione una seconda istanza e persino una terza (can. 1641 CIC, *in fine*), poiché non opererebbe il blocco di cui all'art. 18, 1°, NDR.

Una seconda possibilità è interpretare in senso stretto (*ex* can. 18 CIC) la dizione "non admittitur appellatio coram Supremo Tribunali Congregationis": la sentenza *de qua* non si potrebbe appellare presso la Congregazione ma sì presso il tribunale di appello competente d'accordo col diritto comune applicabile in virtù del rinvio dell'art. 29 NDR. Questa lettura consentirebbe di riportare al regime ordinario le sentenze di cui all'art. 9, § 2, NDR anche se non offrirebbe una risposta confacente a tutte le ipotesi. Se la sentenza *de qua* è stata emanata da un tribunale locale (previo mandato *ex* art. 10, § 1, NDR, *in fine*) è facile rinvenire un tribunale locale di appello *ex* cann. 1438-1439 CIC. Tuttavia, se la sentenza *de qua* è stata emanata dalla stessa Congregazione in prima istanza in seguito all'avocazione della causa, quale sarebbe il tribunale di appello che il diritto comune stabilisce per la Congregazione? A questo punto l'unica possibilità sarebbe avvalersi analogicamente della possibilità di cui all'art. 16, § 3, NDR, ossia, conferire l'incarico a un altro tribunale.

## 9 - Una questione particolare sull'appello: può sostenersi la legittimazione attiva del Promotore di Giustizia *a quo* per l'interposizione dell'appello?

L'art. 16, § 1, NDR stabilisce che ogni causa, terminata in qualsiasi modo, deve venir trasmessa d'ufficio alla Congregazione per la Dottrina della Fede. L'art. 16, § 2, NDR considera legittimati a interporre appello entro sessanta giorni utili dalla pubblicazione della sentenza sia il reo sia il Promotore di giustizia della Congregazione, con evidente preterizione del Promotore del tribunale *a quo*, qualora la causa sia stata trattata in prima istanza presso un tribunale locale. L'architettura del meccanismo, prettamente centralizzante, potrebbe riassumersi così: tutta causa viene trasmessa alla Congregazione, e da lì in poi sarà il Promotore di giustizia della Congregazione - oltre al reo - il soggetto legittimato ad appellare la sentenza di prima istanza che li viene trasmessa e notificata. Tuttavia, si sarebbe potuto considerare anche la possibilità di garantire la legittimazione del Promotore di giustizia *a quo*.

Quest'impostazione tendente a ritenere che il Promotore della Congregazione abbia il monopolio dello *ius appellandi ex parte accusantis* non è per niente nuova. Il *vetus* art. 26 NDR sembrava consentire una lettura del genere. Per comodità, riportiamo il testo del precetto ormai

#### abrogato:

"§ 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l'istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§ 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore".

Il primo paragrafo stabiliva che, salvo il diritto di appello presso la Congregazione, vi era il dovere di trasmettere tutti gli atti della causa alla Congregazione, con indipendenza del modo in cui fosse terminata l'istanza (cfr. vetus art. 26, § 1, NDR). Il vetus art. 26, § 2, NDR affermava lo ius impugnandi del Promotore della Congregazione, e oggetto di tale appello era appunto la sentenza che gli era stata notificata, se c'erano gli estremi per poter esperire appello. In altre parole, il precetto garantiva che fosse rimessa al Promotore di giustizia della Congregazione la facoltà di appellare: proprio perciò c'era l'obbligo di trasmissione degli atti ex officio e la sottolineatura della possibilità di appellare da parte del Promotore di giustizia della Congregazione. Tuttavia, occorre ribadire che il vetus art. 26, § 1, NDR teneva salvo e fermo il normale regime dell'appello ('salvo iure ad hoc Supremum Tribunal appellandi [...]'). Di conseguenza e ad pedem litterae non veniva escluso che il reo o il Promotore a quo potessero appellare; quello che si voleva garantire era la trasmissione degli atti alla Congregazione, allo scopo di offrire al Promotore di giustizia della Congregazione un'ulteriore e eccezionale possibilità di appellare. In altre parole, non sembrava derogarsi la normale facoltà di appellare del Promotore a quo, ma si aggiungeva la facoltà di appellare da parte del Promotore della Congregazione, cosicché se non vi era nessun appello da parte del reo (o del Promotore a quo), la sentenza e gli atti erano comunque inviati alla Congregazione, consentendosi dunque al Promotore della Congregazione l'addizionale facoltà d'impugnare la sentenza di prima istanza, sempre nei termini legali che decorrono per il suddetto Promotore dal momento dell'avvenuta notifica della sentenza de qua.

Alcuni autori interpretarono tuttavia che la previsione in esame (cioè il *vetus* art. 26 NDR) intendeva escludere proprio la possibilità di appellare del Promotore di giustizia *a quo*<sup>36</sup>. Qualche decisione della

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Sostiene tale interpretazione Kimes: "is the promotor of justice of the superior tribunal who, once a definitive sentence is issued in first instance, takes role of actor [...] Neither the Ordinary nor the promotor of justice in first instance has active voice in the matter at this stage" (J.P. KIMES, *Impugning decisions*, cit., p. 114; cfr. J.P. KIMES, *How* 



Congregazione sembrava avallare quest'indirizzo<sup>37</sup>.

L'art. 16, §§ 1-2, NDR, con la sua nuova dizione, sembrerebbe muoversi nella stessa linea, confermando l'esclusione della legittimazione attiva del Promotore *a quo* (qualora la causa si trattata in prima istanza da un tribunale locale), perché scompare la locuzione con la quale si apriva il vetus art. 26, § 1, NDR, e cioè, 'salvo iure ad hoc Supremum Tribunal appellandi [...]'. In altre parole, da una legittimazione addizionale e per certi versi straordinaria del Promotore ad quem si sarebbe passati a una legittimazione esclusiva del Promotore ad quem per quel che riguarda la pars accusans. Tuttavia, ci sono alcune ragioni che inducono a riflettere sulla possibilità di considerare ancor oggi esistente e necessaria la legittimazione ad appellandum del Promotore a quo.

In primo luogo, da una prospettiva pratica e assiologica, la legittimazione del Promotore *a quo* non deve necessariamente nuocere a questa legittimazione addizionale e rafforzata conferita al Promotore della Congregazione. Future integrazioni del testo legale e una prassi omogenea e avveduta possono senza troppe criticità permettere un giusto e bilanciato abbinamento.

In secondo luogo, da una prospettiva funzionale e logistica, il Promotore di giustizia *a quo* è chi più conosce la causa e tutte le sue vicissitudini<sup>38</sup>, si trova quindi in una posizione ottima per valutare la riparazione dello scandalo e la reintegrazione della giustizia (can. 1727, § 2, CIC), apprezzamento al quale giova senz'altro la posizione di prossimità e la vicinanza di chi in ambito locale ha svolto il ruolo di *pars accusans*. Naturalmente possono esserci dei casi in cui determinate cause riescano eventualmente a compromettere l'indipendenza del Promotore *a quo*, ma proprio in questo caso si può contare sulla legittimazione addizionale del Promotore *ad quem* e con la preparazione e formazione

many bites of the apple? Impugning decisions in cases of «delicta reservata», in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA (a cura di), Proceedings of the Eightieth Annual Convention (Phoenix, Arizona, October 8-11, 2018), Canon Law Society of America, Washington D.C., 2019, p. 209). Concorda sul punto C. PAPALE, Aspetti procedurali e prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede, in Ius Missionale, XIII (2019), pp. 203-204; C. PAPALE, Delicta reservata. 130 casi giuridici, cit., p. 14.

<sup>37</sup> Sebbene sia difficile potere parlare di un vero e proprio accesso alla giurisprudenza in materia di *delicta reservata*, può riferirsi l'esistenza di una decisione della Congregazione in questo senso. Una sintesi della decisione e un commento si trovano in **C. PAPALE**, *Delicta reservata*, cit., pp. 14-15. Tuttavia i nn. 142-149 *Vademecum* non sembrano esplicitare l'esclusione della legittimazione attiva del Promotore *a quo*.

<sup>38</sup> Insiste giustamente sul punto **G.P. MONTINI**, *De iudicio contentioso ordinario* (2020), cit., p. 733.



necessaria di chi svolge la mansione specifica a tutela del bene pubblico. Altrimenti, saremmo costretti a ideare espedienti simili per altre cause giudiziarie ugualmente complesse (si pensi, ad esempio, alle cause matrimoniali più spinose e alla possibilità di attribuire una sorta di ruolo di supplenza in tema di appello al Difensore del vincolo *ad quem*).

In terzo luogo, anche muovendo da considerazioni operative, occorre riflettere sul rischio di convertire il Promotore della Congregazione in una sorta di 'super-ufficio', che si trova a dover valutare l'opportunità di appellare non solo le cause trattate dalla Congregazione in prima istanza ma in aggiunta tutte le cause trattate nell'orbe e pervenute alla Congregazione in virtù dell'art. 16, § 1, NDR.

In quarto luogo, da un punto di vista esegetico-sistematico, l'art. 16 NDR non contiene un'esclusione espressa della legittimazione ad appellandum del Promotore a quo, neanche implicitamente, soprattutto se si prende atto della remissione *ex* art. 29 NDR alle norme sul processo penale (cann. 1717-1731 CIC) e attraverso queste al processo contenzioso ordinario (ex can. 1728, § 1, CIC). In questo senso, il Promotore di giustizia in quanto pars accusans succumbens potrà esperire appello contro la sentenza (can. 1628 e 1727, § 2, CIC) e a lui spetterà eventualmente la prosecuzione dell'appello. Potrebbe obiettarsi che se il can. 1721, § 2, CIC considera che la posizione attoria presso il tribunale ad quod viene espletata dal Promotore costituito presso quel tribunale, e considerando che attore è colui che a norma del can. 1476 CIC agisce in giudizio e presenta il libello al giudice, è da concludersi che "[...] attore innanzi al Tribunale superiore può essere solo colui che riveste il ruolo di Promotore presso lo stesso, è evidente che solo il detto Promotor può decidere se impugnare o meno la sentenza di prima istanza"39. Non pare del tutto condivisibile questa suggestiva e acuta obiezione.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> **C. PAPALE**, *Aspetti procedurali*, cit., p. 204. Secondo Papale, che l'attore di cui tratta il can. 1476 CIC è chi redige il libello lo si evince con chiarezza da altre norme che regolano il libello introduttivo della lite. Da qui si deduce che se l'attore presso il tribunale di grado superiore è il Promotore di tale tribunale (can. 1721, § 2, CIC), solo redige il libello di appello presso quel tribunale tale Promotore. Occorre però considerare che l'applicazione nella fase di appello delle norme che riguardano il libello introduttivo della lite (cann. 1501-1506 CIC) si fa attraverso il rinvio del can. 1640 CIC, che in sede di appello rinvia alle norme che regolano la prima istanza ma sempre con gli opportuni adattamenti. E questi adattamenti sono necessari nella questione che stiamo esaminando, perché tutto il meccanismo della *provocatio ad iudicem superiorem* e quindi dell'instaurazione dell'istanza di appello non ha un paragone con l'istanza di primo grado, motivo per il quale non si possono applicare *sic et simpliciter* gli stessi schemi o logiche.

Da una parte, se questa obiezione fosse vera, dovrebbe trovare applicazione in qualsiasi processo penale<sup>40</sup>, ma una osservazione di quanto accade nella prassi giudiziaria nei delitti non riservati accanto a un vaglio sistematico del dato legale e dottrinale sembra smentire quest'assunto<sup>41</sup>. Il can. 1727, § 2, CIC (nel contesto del processo penale in generale) riconosce al Promotore di giustizia la possibilità di appellare, in

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Proprio Kimes e Papale sostengono che questa assenza di legittimazione attiva del Promotore a quo è una regola dei processi penali in generale. Sul punto J.P. KIMES, How many bites, cit., p. 209; C. PAPALE, Aspetti procedurali, cit., p. 204. Occorre precisare che alcuni lavori di Papale posteriori addirittura alla modifica delle NDR del 2010 non sostengono tale asserto quando si espone in generale il processo penale (cfr. C. PAPALE, Il processo penale, cit., pp. 153-158). Da parte sua Kimes afferma che il can. 1721, § 2, CIC preclude lo ius appellandi del Promotore di giustizia a quo, e quindi questo precetto "[...] establisch a norm for penal trials that finds no exception in the specific legislation regarding 'delicta reservata'" (J.P. KIMES, How many bites, cit., p. 209). Kimes afferma che questo invece non si applica così nel caso dei processi matrimoniali in base al can. 1628 CIC, ma non si riesce a capire come in base a questo precetto (il quale contiene una norma generale sull'appello applicabile anche al processo penale in caso dei delitti riservati, in virtù del rinvio dell'art. 29 NDR e del can. 1728, § 1, CIC) il Promotore a quo non possa ritenersi parte soccombente in un processo penale allo scopo di poter appellare la sentenza, né riesce a capirsi come il suddetto Promotore non agisca come parte in un processo nel quale il suo intervento è dovuto. In altre parole, sia quale sia l'angolatura dalla quale intende guardarsi il caso, il Promotore a quo soddisfa tutti i requisiti per poter appellare a norma del can. 1628 CIC, precetto che non sembra contenere né una regola speciale per i processi matrimoniali né sembra bloccare lo ius appellandi del Promotore a quo (anzi sembra corroborarlo). In estrema sintesi, a noi sembra che l'assenza di legittimazione attiva ad appellandum del Promotore a quo non trova sostegno nella regolamentazione del processo penale in generale, quindi tutt'al più dovrebbe considerarsi un'eccezione del processo penale in delictis reservatis. Ma a nostro avviso, e come avremmo opportunità di precisare in seguito, neppure in quest'ultimo caso appare del tutto giustificata l'eccezione. Quello che appare come eccezionale e privo di riscontri nel regime generale del processo penale è proprio il dovere di trasmissione ex officio di tutte le cause terminate (e indipendentemente dal modo di conclusione) alla Congregazione (art. 16, § 1, NDR).

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Riconoscono lo *ius appellandi* del Promotore di giustizia, *ex pluribus*: **R. COPPOLA**, *Sub can.* 1727, in Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, vol. IV/2, EUNSA, Pamplona, 1996, pp. 2099-2100; **R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, *La participación del promotor de justicia en los procesos contenciosos*, in *Fidelium Iura*, 7 (1997), p. 260; **T. VANZETTO**, *L'appello da parte del promotore di giustizia nelle cause penali (can.* 1727 § 2), in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 30/1 (2017), pp. 70-74; **G.P. MONTINI**, *De iudicio contentioso ordinario* (2020), cit., pp. 749-750; **D. CITO**, *Sub art.* 26 *Normarum gravioribus delictis*, in M. DEL POZZO, J. LLOBELL, J. MIÑAMBRES (a cura di), *Norme procedurali canoniche*, cit., p. 652. Non si rinviene, invece, nessun cenno significativo alla preclusione dell'appello del Promotore *a quo*, perlomeno nel processo penale in generale.

parità di condizioni rispetto al reo (can. 1727, § 1, CIC). Sarebbe inspiegabile che questo Promotore sia il solo Promotore del tribunale di appello, e questo almeno per due ragioni. La prima è che nel momento precedente all'interposizione dell'appello ancora non si sa quale sarà il concreto tribunale di appello competente, poiché stando al regime generale esistono perlomeno due tribunali di appello concorrenti, cioè, il tribunale locale (cann. 1438-1439 CIC) e la Rota Romana (cann. 1443-1444, § 1, CIC). Questo non succede nel processo penale per i delitti riservati poiché l'appello è centralizzato presso la Congregazione, e quindi si sa dal primo momento quale sarà il tribunale di appello, ma nel resto delle cause penali esistono perlomeno due possibili fori di appello, e quindi due ipotetici Promotori che potrebbero venire interessati. La seconda ragione è che sarebbe strano che non sia stato previsto pure nella regolamentazione generale dell'appello qualche meccanismo di trasmissione degli atti al Promotore ad quem (rectius: a tutti i Promotori degli eventuali tribunali di appello), affinché venga messo a conoscenza della sentenza appellabile.

Muovendo anche da considerazioni dogmatiche, si è sostenuto in dottrina il monopolio dell'azione criminale da parte del Promotore di giustizia, monopolio che verrebbe meno qualora gli fosse tolta la possibilità d'impugnare<sup>42</sup>, onde ledere in modo non troppo giustificato l'uguaglianza processuale.

Il can. 1721, § 2, CIC non cercherebbe altro se non di ribadire che in

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Cfr. R. COPPOLA, Sub can. 1721, in Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), Comentario exegético, cit., p. 2083. Occorre anche considerare che l'Ordinario espleta un monopolio direttivo dell'azione penale, monopolio che s'incanala attraverso l'operato del Promotore. La dottrina previa al Codice del 1983 concorda sul punto. Ex pluribus, quanto afferma Roberti: "Processum vero, iubente Episcopo, promotor instaurat, provocat accusati citationem, litem contestatur, colligit probationes et proponit in iudicio, participat discussioni, invocat sententiam, experitur remedia iuris, urget sententiae exsecutionem" (F. ROBERTI, De processibus, vol. I, apud Custodiam Librariam Pontificii Instituti Utriusque Iuris, Civitate Vaticana, 1956, p. 328). Non sembra giustificato che il Promotore, a cui spetta tutto quest'ampio ventaglio di azioni, non possa avvalersi dell'appello. Sarebbe infatti strano che l'Ordinario potesse svolgere l'indagine previa (can. 1717 CIC), decidere se avviare o meno un processo giudiziale o una procedura amministrativa penale o persino dirimere la questione dei danni ex bono et aequo evitando un processo o un procedimento amministrativo (can. 1718, §§ 1 e 4, CIC), provocare l'instaurazione della lite attraverso il Promotore di giustizia (can. 1721, § 1, CIC) imporre misure cautelari in fase processuale (can. 1722 CIC), controllare la rinuncia dell'istanza (can. 1724 CIC) ma invece non potesse, attraverso il Promotore, appellare una sentenza qualora ci siano gli estremi per farlo, quando persino in successivi gradi di giudizio la rinuncia all'istanza di appello richiede il mandato dell'Ordinario o il suo consenso (can. 1724, § 1, CIC).



seconda istanza sarà *pars accusans* il Promotore costituito presso quel tribunale, non il Promotore del tribunale *a quo* o un altro Promotore di diverso tribunale<sup>43</sup>. Non sembra che dalla norma si desuma l'intenzione di bloccare la legittimazione *ad appellandum* del Promotore *a quo*, legittimazione che riconosce in modo chiaro e tondo il can. 1727, § 2, CIC. A nostro avviso, il precetto parte appunto da una istanza di appello legittimamente instaurata da chi aveva lo *ius impugnandi*, cioè, il Promotore *a quo* (a cui spetta interporre l'appello) e il reo. Dalla prosecuzione in poi assumerà il ruolo di attore il Promotore del tribunale *ad quod*<sup>44</sup>.

Rimane ancora da risolvere la difficoltà che insorge dalla lettura dell'art. 16, § 2, NDR, che come detto considera soltanto la legittimazione del reo e del Promotore della Congregazione: varrebbe dunque il termine di sessanta giorni pure per l'interposizione dell'appello da parte del Promotore *a quo*? Un'interpretazione letterale del dettato normativo lo escluderebbe, in modo tale che per siffatto appello il termine di interposizione continua a essere quello del can. 1630, § 1, CIC ovvero quindici giorni. Tuttavia, stando all'uguaglianza delle parti (non si spiegherebbe il divario secondo cui il reo ha sessanta giorni e il Promotore dieci<sup>45</sup>) e al principio *favorabilia amplianda*, odiosa restringenda, siamo dell'opinione che anche per il Promotore *a quo* vale la regola speciale di cui all'art. 16, § 2, NDR.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Secondo Franceschi, dalla norma si evince che oltre al reo l'unico legittimato per appellare la sentenza di prima istanza è il Promotore di tale tribunale, ossia, il Promotore a quo (cfr. H. FRANCESCHI, L'impugnazione del giudicato, cit., p. 678). Concorda sul punto Z. SUCHEKI, *Il processo penale*, cit., p. 251.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Quest'impostazione non è nuova in dottrina e fu messa già in evidenza sotto la vigenza del codice piano-benedettino. Si esprime con evidente chiarezza Roberti, parlando del regime generale dell'appello: "In hoc casu appellationem interponit promotor iustitiae vel vinculi defensor tribunalis quod sententiam tulit; sed eam prosequitur promotor iustitiae vel vinculi defensor tribunalis superioris" (**F. ROBERTI**, *De processibus*, vol. II, apud Aedes Facultatis Iuridicae ad S. Apollinaris, 1926, p. 198). Altrettanto chiaro è Dahyot-Dolivet, il quale ritiene che persino la prosecuzione in senso stretto spetti ancora al Promotore *a quo*: "Le promoteur est de même obligé de poursuivre l'appel dans le délai imposé, c'est-a-dire dans le mois après la notification de l'acceptation de l'appel par le tribunal supérieur. La raison en est qu'en dépit de son pouvoir officiel dans un tribunal, il a seulement les droits reconnus aux autres plaignants et rien d'autre, sinon il y aurait chose jugeé. Le promoteur dont il est question est évidemment le promoteur du tribunal qui a rendu la sentence" (**J. DAHYOT-DOLIVET**, *Le ministère public*, Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 1974, p. 277).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> A rigore un simile divario apparirebbe difficilmente spiegabile anche in altre cause (si pensi per esempio alle cause matrimoniali).



La legittimazione del Promotore *a quo* non reca pregiudizio alla facoltà di appellare del Promotore della Congregazione. Riteniamo che una adeguata prassi può integrare la pacifica convivenza della *legitimatio* del Promotore *a quo* assieme a quella del Promotore della Congregazione<sup>46</sup>. In questo modo si rispetta la legittimazione che il Legislatore ha voluto conferire al Promotore della Congregazione e allo stesso tempo si conserva l'autonomia e la funzione propria del Promotore *a quo*.

#### 10 - La regolamentazione del procedimento penale amministrativo

Una delle novità più evidenti del novellato testo legislativo è il titolo III della II parte (artt. 19-25 NDR), dedicato al processo extra-giudiziale ovvero, come ci sembra più appropriato riferirci a esso, al procedimento penale amministrativo. Da una prima lettura risulta inevitabile un'intuizione la cui conferma spetterà all'autorevole dottrina che probabilmente s'interesserà sul punto. Se negli anni precedenti si era soliti mettere in evidenza una certa 'amministrativizzazione' del processo penale canonico che manifestava il bisogno di garantire comunque l'adempimento di certi requisiti desunti dal concetto di 'giusto processo'<sup>47</sup>, ora invece può parlarsi di una certa 'processualizzazione' dello strumento amministrativo penale<sup>48</sup>, tendenza che ha il pregio di raccogliere e

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Se il Promotore della Congregazione è veramente interessato ad appellare una sentenza, la migliore strategia sembrerebbe essere quella di interporre lui l'appello e proseguirlo, tranne che non abbia certezza che a questo ha già provveduto il Promotore *a quo*. In questo caso, una volta redatto il libello di appello e invocato il ministero del giudice superiore *ad sententiam reformandam* (fatta cioè la prosecuzione), spetterà al Promotore della Congregazione condurre a buon fine l'istanza di appello (can. 1727, § 2, CIC).

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Sul punto **J. LLOBELL**, Giusto processo e "amministrativizzazione" della procedura penale canonica, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., n. 14 del 2019, pp. 1-5; **J. LLOBELL**, Brevi cenni prodromici sull''amministrativizzazione' del processo penale canonico, in M. JEDRASZEWSKI, J. SŁOWIŃSKI (a cura di), Quod iustum est aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio, Arcidiocesi di Poznań-Facoltà di Teologia di Poznań-Hipolit Cegielski Society, Poznań, 2013, p. 214.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Apprezza tale tendenza **D. CITO**, *El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores*, in *Ius Canonicum*, 60 (2020), pp. 81, 84-85. Avverte comunque l'Autore che «De modo no siempre uniforme pero ciertamente constante se están incorporando elementos típicos del proceso judicial al proceso administrativo para favorecer un ejercicio del derecho de defensa del acusado con una tutela cada vez mayor. Pero no debe olvidarse que estos elementos, al no estar *"normativamente"* previstos en un texto legal,

integrare alcuni elementi da tempo suggeriti dalla dottrina affinché la procedura amministrativa per l'irrogazione delle pene canoniche non entri *ex suapte natura* in contrasto con il sano e necessario garantismo<sup>49</sup>. Questa 'processualizzazione' si manifesta nell'assunzione totale o parziale di alcuni principi o istituti propri del processo, che vengono trapiantati alla procedura penale amministrativa.

Un primo segno di questa 'processualizzazione' si rinviene nell'art. 20, § 4, NDR, che stabilisce che il soggetto che svolge l'indagine previa non può dopo adempiere il ruolo di Delegato o di Assessore<sup>50</sup>. Il divieto *de quo* impone per via soggettiva una netta distinzione tra la fase di raccolta del materiale a sostegno dell'accusa e la fase dibattimentale, distinzione che in qualche modo fa pensare alla bipartizione esistente in sede processuale e che si pone al servizio della terzietà, la quale viene più facilmente compromessa ove si verifica una identità tra colui che promuove l'accusa, raccoglie il materiale ed emana la decisione<sup>51</sup>.

Un secondo indizio di questa 'processualizzazione' si trova nella previsione dell'assistenza di un avvocato o procuratore (art. 20, § 7, NDR). Il patrocinio forense appartiene al diritto di difesa, motivo per cui la sua garanzia è segno di un sano compromesso con il *due process* al quale tenta di appartenere anche il processo canonico<sup>52</sup>. Lasciando da parte la curiosa

corren el riesgo de ser confiados solo a la buena voluntad y al buen sentido de quien conduce el 'iter' procedimental extrajudicial» (**D. CITO**, *El derecho*, cit, p. 81, corsivo ed enfasi dell'Autore). Come vedremo, alcuni di questi elementi hanno ricevuto sanzione legale con la recente modifica delle NDR.

<sup>49</sup> Cfr. J. LLOBELL, Processi e procedure penali: sviluppi recenti, in H. FRANCESCHI, M. Á. ORTIZ (a cura di), Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, EDUSC, Roma, 2015, pp. 94-96. Per un confronto col diritto italiano e non pochi rilievi critici della procedura amministrativa rimandiamo a P. AMENTA, Diritto processuale penale canonico e inveramento del principio fondamentale del diritto alla difesa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., n. 2 del 2022, pp. 16-23.

<sup>50</sup> Ci troviamo dinanzi a una previsione che, prima di ricevere sanzione legale, era diventata prassi presso la Congregazione, secondo quanto affermato da **D. CITO**, *El derecho*, cit., p. 83.

<sup>51</sup> Cfr. **J. LLOBELL**, *Giusto processo*, cit., p. 59. Un'analisi avveduta e sintetica sulla difficoltà di garanzia della terzietà si trova in **S. LOPPACHER**, *Processo penale*, cit., pp. 331-335.

<sup>52</sup> Cfr. **P.J. BROWN**, The rigth of defense and due process: «fulcrum» of justice, heart of law, in Studia Canonica, 52/2 (2018), p. 324; **S. LOPPACHER**, Processo penale, cit., pp. 336-347; **G. GIOVANELLI**, Quoties iustae obstent causae. Dal processo penale amministrativo al processo penale giudiziale straordinario, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2016, pp. 75-79. Llobell aveva già accennato l'auspicabile previsione dell'assistenza dell'avvocato anche nella procedura penale amministrativa: **J. LLOBELL**, Processi, cit., p.

dizione (advocatus vel procuratoris) che sembrerebbe imporre la scelta di una o dell'altra figura (trattandosi come si sa di due mansioni diverse le quali sovente sono necessarie), il precetto in esame merita una positiva valutazione<sup>53</sup>. La norma non descrive la fattispecie come una possibilità ma come un obbligo ('reo semper adhibendo est Advocatus vel Procuratoris') che tra l'altro sembra avere vigenza durante l'intera durata della procedura (potrebbe persino ipotizzarsi se sotto questo 'semper' possa includersi pure l'indagine previa, nel caso in cui la sua esistenza sia resa nota all'investigato). Conseguentemente, si stabilisce il dovere a carico dell'Ordinario o della Congregazione di provvedere all'assegnazione di un difensore nel caso in cui non provveda a questo l'accusato come diretto interessato.

Un terzo indizio di 'processualizazzione' si trova nell'art. 25 NDR che viene a stabilire il momento nel quale il decreto penale acquista definitività, ossia, quando si raggiunge - ci sia consentita l'espressione - una sorta di 'giudicato amministrativo *in re poenali*'. Le vie di accesso a questa fermezza rispecchiano chiaramente *congrua congruis referendo* quelle stabilite per il giudicato vero e proprio nel processo giudiziario *in delictis reservatis* (art. 10 NDR).

A differenza di quanto stabilito nei nn. 84 e 125 *Vademecum*, non appare nessun riferimento alla certezza morale. Sebbene per la sentenza giudiziale essa era inderogabile a norma del can. 1608, § 1, CIC, la previsione della certezza morale anche per il procedimento penale amministrativo (cfr. n. 84 *Vademecum*) manifestava un chiaro e lodevole compromesso di sano garantismo col *favor veritatis in re poenali*<sup>54</sup> e un

103; **J. LLOBELL**, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede. Parte seconda*, in *Archivio Giuridico Filippo Serafini*, CCXXXII/3 (2012), pp. 325-327. Il diritto all'assistenza dell'avvocato è intrinsecamente legato allo *ius defensionis* al quale fa riferimento proprio il can. 1720 CIC. A questo si aggiunge il dettato del can. 1723 CIC che rende tale assistenza obbligatoria per il processo penale.

<sup>53</sup> Si è data sanzione legale a quanto era già da qualche tempo prassi più o meno costante presso la Congregazione, come segnala **D. CITO**, *El derecho*, cit., p. 82. Infatti si prevedeva per la fase d'indagine previa che "Qualora si decidesse di ascoltare la persona segnalata, trattandosi di una fase precedente al giudizio non è obbligatorio provvedere a nominarle un avvocato d'ufficio. Se essa lo ritiene opportuno potrà tuttavia avvalersi dell'assistenza di un patrono da lei scelto [...]" (n. 54 *Vademecum*).

<sup>54</sup> Va ricordato quanto affermato da Llobell: "[...] nell'ordinamento canonico vi è una sostanziale equivalenza - né retorica né formale, bensì fondata sul diritto naturale - diritto all'equo processo, al contraddittorio e al diritto di difesa come mezzi per garantire la giustizia della decisione, cioè che essa riflette la verità: giusto processo è quello che meglio garantisce il raggiungimento della verità" (**J. LLOBELL**, *Il giusto processo*, cit., p.



segno (di positivo apprezzamento) di questa "processualizazzione" dello strumento amministrativo. Tuttavia, bisogna avvertire che il can. 1342, § 1, CIC recentemente novellato con la riforma del libro VI del Codice esige la certezza morale per l'emanazione di qualsiasi decreto penale a norma del can. 1720 CIC<sup>55</sup>. In virtù del rinvio di cui all'art. 29 NDR, che comprende anche il can. 1342, § 1, CIC, riteniamo sia legalmente necessaria la certezza morale per l'emanazione del decreto penale *in casibus de delictis gravioribus*.

I segni testé evidenziati, benché non esaustivi, costituiscono un invito ineludibile a una riflessione che soltanto ci azzardiamo ad abbozzare timidamente, e che in estrema sintesi consiste nel chiedersi se questa 'processualizzazione' dello strumento amministrativo in re poenali non stia a evidenziare le intrinseche limitazioni dello stesso strumento amministrativo all'uopo d'incanalare l'esercizio dello ius puniendi<sup>56</sup>. In questo senso, forse sarebbe utile pensare alla possibilità di completare questa 'processualizzazione' e ritornare così al punto iniziale ormai lontano dal quale siamo partiti, e cioè, alla preferenza per la via giudiziaria per l'applicazione delle pene, ipotizzando talvolta la possibilità di un processo penale più breve<sup>57</sup> per i casi che sembrano prestarsi a un'istruttoria più sbrigativa o semplice, in modo simile a quanto si è fatto con il processo matrimoniale più breve nella recente riforma del 2015. In questo senso, la decantata e maturata prassi della Congregazione in tema

294).

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Cfr. **R. RODRÍGUEZ-OCAÑA**, *Certeza moral en las causas penales, algunos obstáculos que se pueden presentarpara alcanzarla*, in *Ius Canonicum*, 61/2 (2021), p. 775. Secondo l'Autore, in qualche modo il can. 1720, 3°, CIC puntava verso la certezza morale benché non adoperasse la nozione precisa.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Bertomeu ritiene che oggigiorno "[...] se reconoce ya ampliamente que la falta de canonistas clérigos o laicos que conozcan en profundidad el proceso penal judicial provocaría la imposibilidad de hacer justicia a las víctimas si se aplicare solo dicha vía procesal" (J. BERTOMEU FARNÓS, *La praxis de la Congregación*, cit., pp. 52-53). Tuttavia, la stessa difficoltà continuerà a percepirsi quando si dovranno trovare operatori per gestire un procedimento amministrativo penale che per via di questa 'processualizzazione' ogni volta somiglia di più al processo giudiziale, nell'intento d'incorporare indeclinabili elementi di garanzia a tutela del *due process* e dello *ius defensionis*.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Qualche considerazione e suggerimento in merito si trova in **J. LLOBELL**, *Il giusto processo*, cit., pp. 350-352. Daniel acutamente suggerisce l'unificazione attorno a un unico processo penale che rispecchi il contenuto del giusto processo il quale, evitando la remissione al contenzioso ordinario, disciplini con completezza e autonomia il processo *in re poenali*. Sul punto **W.L. DANIEL**, *La normalización*, cit., pp. 88-94. Non si tratterebbe soltanto di ritornare al punto iniziale, ma di ripristinarlo e di migliorarlo con una regolamentazione propria e autonoma.



di delitti riservati potrebbe costituire un grande aiuto e acquistare magari portata normativa.

## 11 - Il regime di contestazione delle decisioni penali amministrative: alcuni guadagni e alcune incertezze

In un modo simile a quello che nell'art. 16, § 1, NDR si stabilisce per la cause giudiziarie, l'art. 22 NDR statuisce il dovere di trasmissione degli atti della procedura amministrativa, con indipendenza del suo esito, alla Congregazione. Due sono le ipotesi che si considerano successivamente negli artt. 23-34 NDR.

L'art. 23 NDR riguarda la contestazione del decreto penale emanato dall'Ordinario locale o dal suo Delegato. In questo senso, si riconosce la legittimazione sia del reo sia del Promotore della Congregazione a effettuare la *remonstratio* contro il decreto penale a norma del can. 1734 CIC presso l'autore del decreto, alla quale può seguire l'eventuale ricorso gerarchico (cann. 1735-1737 CIC) inoltrato al Congresso della Congregazione (art. 23, § 2, NDR). Occorre sottolineare che la rimostranza sembra ritenersi necessaria allo scopo di poter successivamente inoltrare il ricorso gerarchico<sup>58</sup>. È sicuramente un guadagno l'avere messo in evidenza la possibilità di una contestazione amministrativa al decreto penale<sup>59</sup>.

L'art. 24 NDR, erede del *vetus* art. 27 NDR, a sua volta tenta di offrire risposta a due situazioni, giacché gli atti amministrativi singolari della Congregazione menzionati dal precetto in esame possono infatti riguardare due ipotesi. La prima situazione è quella in cui la Congregazione risponde a un ricorso gerarchico inoltrato al Congresso contro un decreto penale di un'autorità locale (fattispecie, quella del ricorso gerarchico, che è prevista dall'art. 23, §§ 1-2, NDR). La seconda situazione è quella in cui è la stessa Congregazione l'autrice del decreto penale, come risultato di una causa direttamente deferita a essa o da essa avocata (artt. 10, §§ 1 e 3, e art. 20, § 1, NDR)<sup>60</sup>. Dinanzi a entrambe le

 $<sup>^{58}</sup>$  Convince di ciò la dicitura dell'art. 23, § 2, NDR, che comincia con l'inciso 'Tantum postea', sebbene non si munisca il precetto di una clausola irritante ex can. 10 CIC.

 $<sup>^{59}</sup>$  Risulta invece curiosa la legittimazione del Promotore della Congregazione (non considerandosi sul punto il Promotore a~quo) allo scopo d'impugnare il provvedimento amministrativo.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> In base alla prassi della Congregazione alcuni Autori chiarivano, nei casi in cui l'atto amministrativo singolare riguardava un atto di un'autorità locale, che non si trattasse di

situazioni sembra aprirsi la porta a un ricorso che può essere proposto sia dal Promotore di giustizia della Congregazione sia dal reo. A differenza di quanto stabiliva il *vetus* art. 27 NDR nell'indicare che l'interposizione si faceva "ad Congregationem Ordinariam seu Feriam IV", l'art. 24 NDR usa la locuzione "ad eandem Congregationem", scomparendo il riferimento alla Feria IV. La natura di questo ricorso dovrà venire esaminata accuratamente, sebbene prima sia necessario chiarire due quesiti.

Da una parte, è doveroso chiedersi se ci sia possibilità di rimostranza contro il decreto penale emanato direttamente dalla Congregazione come primo provvedimento penale<sup>61</sup>. Più rilevante ancora sembra la domanda se ci sia un vero e proprio ricorso gerarchico contro i decreti penali emanati dalla stessa Congregazione. A favore di una risposta negativa vi sarebbe da una parte il dato legale. Infatti, l'art. 24 NDR sembra considerare unicamente un ricorso che ha delle somiglianze col ricorso contenzioso-amministrativo, ma non considera il ricorso gerarchico dei cann. 1735-1737 CIC che invece sì viene riconosciuto espressamente per i decreti penali delle autorità locali *ex* art. 23, § 2, NDR. Si aggiunga a questo l'attestazione che in fin dei conti ci troveremmo dinanzi a un fenomeno che dovrebbe venire qualificato piuttosto come *remonstratio*, poiché a rigore si tratta formalmente dello stesso dicastero che conosce e risolve l'impugnazione di un suo provvedimento.

Esaminando ora il ricorso proposto ai sensi dell'art. 24 NDR, il precetto indurrebbe a pensare all'esistenza di un ricorso contenzioso-amministrativo presso la Congregazione. Naturalmente il ricorso contenzioso-amministrativo presso la Segnatura Apostolica sembra impossibile a norma dell'art. 24, § 1, NDR che nell'escludere qualsiasi altro ricorso di cui all'art. 123 PB<sup>62</sup>, esclude la possibilità del controllo

una approvazione (actus probans), ma la Congregazione riteneva che l'atto aveva una sua autonomia, considerandosi così una specie di 'seconda istanza' amministrativa (actus latus). Sul punto **J. LLOBELL**, Il diritto al doppio grado di giurisdizione nella procedura penale amministrativa e la tutela della terzietà della «Feria IV» della Congregazione per la Dottrina della Fede. A proposito del Rescritto «ex audientia Sanctissimi» del 3 novembre 2014, in E. GÜTHOFF, S. HAERING (a cura di), Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburstag, Dunker & Humblot, Berlin, 2015, p. 876.

<sup>61</sup> L'art. 23, §§ 1-2, NDR sembra riguardare soltanto i decreti penali delle autorità locali, e l'art. 24 NDR sembra considerare un ricorso che per certi versi assomiglierebbe al ricorso contenzioso-amministrativo. A questo si aggiunge che tradizionalmente, e per ragioni talvolta di 'epikeia', non è stata sollevata rimostranza contro provvedimenti dei dicasteri malgrado alcune previsioni normative lo richiedessero, come si spiega in J. LLOBELL, *Il diritto*, cit, p. 875.

62 GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica "Pastor Bonus", 28 giugno 1988, in

giurisdizionale da parte della Segnatura Apostolica. Il ricorso *de quo* all'art. 24 NDR tenterebbe dunque di offrire un'alternativa equivalente, con alcuni punti di somiglianza. Il termine d'interposizione di sessanta giorni (art. 24, § 1, NDR in rapporto all'art. 74, § 1, LPSA<sup>63</sup>) e la necessaria presenza di un avvocato (art. 24, § 2, NDR in rapporto all'art. 16, § 1, LPSA<sup>64</sup>) sembrerebbero confermare questo avvicinamento tra le figure.

Tuttavia sorgono alcune difficoltà che impediscono una decisa presa di posizione in merito. In primo luogo, il ricorso dell'art. 24 NDR (come già capitava col *vetus* art. 27 NDR), consente di sindacare sia il merito che la legittimità, a differenza di quanto accade col ricorso contenzioso-amministrativo<sup>65</sup>. La scomparsa del riferimento alla Feria IV non sembra banale, dal momento in cui nel 2014 fu istituito presso la Feria IV uno speciale Collegio per esaminare con maggiore efficienza i ricorsi di cui al *vetus* art. 27 NDR<sup>66</sup>. La questione è se questa efficienza si limitava a un pregevole indirizzo operativo oppure consentiva un avvicinamento a forme di terzietà idonee a differenziare l'autore del provvedimento impugnato da chi conosce il ricorso. Ove questo manca è difficile non solo rinvenire un'autentica tutela giurisdizionale ma anche riscontrare quella minima ossatura che consente di parlare di un vero e proprio ricorso<sup>67</sup>.

Acta Apostolicae Sedis, 80 (1988), pp. 841-923 (=PB).

- <sup>63</sup> **BENEDETTO XVI**, Motu proprio "Antiqua ordinatione" (legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica), 2 giugno 2008, in Acta Apostolicae Sedis, 100 (2008), pp. 513-538 (=LPSA).
- <sup>64</sup> Occorre segnalare che presso la Segnatura Apostolica si esige un patrono, cioè, un soggetto che funge allo stesso tempo da avvocato e procuratore. La dizione dell'art. 24 NDR, benché adoperi il termine 'avvocato' non dovrebbe precludere né l'assistenza del procuratore né la possibilità di avvalersi di un patrono.
- 65 Vedasi al riguardo **J. LLOBELL**, *Il diritto al doppio grado di giurisdizione*, cit., pp. 866-867. L'art. 9 del *Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante istituito per l'esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, del 1º ottobre 208 (reperibile su https://www.vatican.va/roman\_curia/congregations/cfaith/documentsrc\_con\_cfaith\_doc\_20181001\_regolamento-specialecollegiogiudicante\_it.html*; consultato 31 dicembre 2021) rimanda al can. 1739 CIC.
- <sup>66</sup> **FRANCESCO**, Rescriptum ex audientia Sanctissimi sulla istituzione di un Collegio, all'interno della Congregazione per la Dottrina della Fede, per l'esame dei ricorsi ecclesiastici per i "delicta graviora", del 3 novembre 2014, in l'Osservatore Romano del 12 novembre 2014, p. 8 (=Res 2014). Il n. 3 Res 2014 stabiliva che il Collegio era una istanza di cui si dotava la Sessione Ordinaria o Feria IV della Congregazione per esaminare con maggiore efficienza i ricorsi di cui al vetus art. 27 NDR.
- <sup>67</sup> Secondo l'opinione di Llobell, il Collegio era un organo della Feria IV, per cui non si trattava di una istanza esterna a essa presso la quale potere impugnare provvedimenti (cfr. **J. LLOBELL**, *Il diritto*, cit., pp. 878-879). Tuttavia, il n. 1 *Res* 2014 ammetteva la



Pare trovarci dinanzi a una fattispecie non facilmente inquadrabile dal punto di vista formale al cui riguardo la principale criticità è se davvero possa essere qualificata come un istituto non già veramente giurisdizionale a rigore dei termini, ma come un vero e proprio ricorso<sup>68</sup>.

#### 12 - Ampliamento della facoltà di deroga alla prescrizione?

La deroga della prescrizione dell'azione criminale è stato uno dei temi più discussi sin dalla sua apparizione<sup>69</sup> e incorporazione nelle NDR<sup>70</sup>. L'art. 8, § 3, NDR conserva questo peculiare istituto ma esplicita l'efficacia retroattiva del medesimo ('etiam si ad delicta pertineant antequam hae Normae vim obtinuerunt patrata'). Nel vetus art. 7, § 1, NDR rimaneva chiara la possibilità di derogare la prescrizione, ma in applicazione del favor rei e di quanto prescritto nei cann. 9 e 18 CIC poteva sostenersi che i delitti la cui prescrizione poteva venire derogata allo scopo di instaurare o continuare l'azione criminale erano i reati commessi successivamente all'entrata in vigore delle NDR. Ora invece il Legislatore stabilisce expressis verbis che la

possibilità che i Vescovi o Cardinali membri fossero scelti anche tra coloro che non erano membri del dicastero, e quindi la norma apriva la porta a potere costituire un *coetus* di non membri che non venissero compromessi in provvedimenti previ della propria *Sessio Ordinaria*, in modo che conservassero una minima forma di terzietà che permettesse che ci fosse davvero la possibilità di un minimo sindacato imparziale del merito e della legittimità del provvedimento impugnato.

<sup>68</sup> Ora invece s'indica in generale la stessa Congregazione, senza nemmeno un riferimento alla Feria IV né al Collegio, il che non giova a considerare il ricorso come veramente tale. Secondo Montini, l'architettura del meccanismo di cui al *vetus* art. 27 NDR riconduceva al vecchio sistema del 'superiore giudice' (cfr. **G.P. MONTINI**, *I ricorsi gerarchici (cann. 1732-1739)*, GBPress, Roma, 2020, pp. 43-44). Le stesse obiezioni parrebbero potersi proporre ancora oggi nei confronti del ricorso di cui all'art. 24 NDR.

<sup>69</sup> La deroga alla prescrizione comparve come facoltà concessa alla Congregazione nel 2002. Posteriormente riceve sanzione legale nel *vetus* art. 7 NDR, con le modifiche introdotte alle NDR nel 2010. Sul punto: **D. CITO**, *Sub art. 7 Normarum de gravioribus delictis*, in M. DEL POZZO, J. LLOBELL, J. MIÑAMBRES (a cura di), *Norme procedurali canoniche*, cit., p. 641.

<sup>70</sup> Ex pluribus, rimandiamo a **C. PAPALE**, Il processo penale, cit., pp. 240-241; **D. CITO**, Questioni sulla prescrizione dell'azione criminale (art. 7 m.p. 'Sacramentorum sanctitatis tutela'), in C. PAPALE (a cura di), La procedura, cit., pp. 38-44; **C. PAPALE**, Aspetti procedurali, cit., pp. 209-210; **D. MILANI**, "Delicta reservata", cit., pp. 17-18; **D. CITO**, La prescrizione in materia penale, in D. CITO (a cura di), Processo penale, cit., pp. 209-233; **B.T. AUSTIN**, Prescription of criminal action in the «ius vigens», in Studia Canonica, 54/2 (2020), pp. 343-385; **C. PAPALE**, Aspetti procedurali, in Ius Missionale, XIV (2020), pp. 213-215.



deroga alla prescrizione può operare anche nel caso di delitti commessi prima dell'entrata in vigore della legge penale in esame.

Sembra opportuno chiarire che con questo inciso la norma esplicita una convinzione che in qualche modo soggiaceva al dettato positivo precedente e che veniva tra l'altro confermata dalla prassi della Congregazione. Di conseguenza teniamo a precisare che l'art. 8, § 3, NDR non consente di interpretare che sia possibile una ritrattazione di una decisione precedente di derogare (o di non derogare) la prescrizione dell'azione penale in un caso determinato<sup>71</sup>. La possibilità di applicare retroattivamente la deroga della prescrizione non concede la facoltà di riesaminare e porre eventualmente nel nulla la decisione di non derogare alla prescrizione che portò all'impossibilità di procedere all'instaurazione dell'azione penale. Semplicemente si mette in rilievo che la deroga opera anche riguardo ai delitti anteriori all'entrata in vigore della modifica legislativa.

# 13 - La previsione del deferimento al Romano Pontefice per la dimissione dello stato clericale assieme alla dispensa del celibato (art. 26 NDR) e il curioso diritto dell'imputato di richiedere la dispensa *ab oneribus* (art. 27 NDR)

Le questioni implicate in queste previsioni meriterebbero senz'altro ricchi approfondimenti che non possiamo proporre in questa sede, dovendo limitarci ad alcune segnalazioni in materia e auspicandoci che sul punto vengano sollevate in dottrina riflessioni e proposte.

L'art. 26 NDR stabilisce, per i *delicta graviora* dei quali agli artt. 1-6 NDR, il diritto della Congregazione, in qualunque stato e grado del procedimento, di deferire la causa direttamente al Romano Pontefice in merito alla dimissione dello stato clericale assieme alla dispensa della legge del celibato, fatta salva la facoltà data al reo di difendersi<sup>72</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Se in un determinato caso il delitto fu dichiarato prescritto e la Congregazione non si oppose derogandone l'efficacia, posteriormente non potrebbe invocarsi l'art. 8, § 3, NDR per derogare la prescrizione, qualora s'intenda instaurare nuovamente l'azione penale.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Il diretto deferimento al Romano Pontefice è stato sovente spiegato non tanto per il fatto che s'irroghi una pena perpetua come la dimissione dello stato clericale, quanto per il cumulo con la dispensa della legge del celibato, la quale persino in casi di perdita dello stato clericale rimaneva nella sola competenza del Romano Pontefice *ex* can. 291 CIC. Sul punto **J. LLOBELL**, *Giusto processo*, cit., p. 43. Si tratta di un'ipotesi eccezionale nella misura in cui l'art. 9, § 4, NDR (nella scia del *vetus* art. 8, § 3, NDR) stabilisce il principio

Sistematicamente, il precetto si colloca nella parte delle disposizioni finali e sembra trovare applicazione sia nelle cause trattate in via giudiziale che per via del procedimento amministrativo penale. L'ipotesi non è in sostanza nuova, giacché veniva sancita nel *vetus* art. 21, § 2, 2°, NDR, ma allo stesso tempo la nuova collocazione sembra suggerire l'idea di normalità in una scelta che dovrebbe essere del tutto eccezionale<sup>73</sup>.

A rigore, questa scelta costituisce una sorta di terza via, che si aggiunge a quella giudiziaria nonché a quell'amministrativa, con la quale forse ha più vicinanza. Occorre avvertire subito che i provvedimenti finali al termine di questa procedura rimarrebbero fuori della portata del doppio grado di giurisdizione in tanto che approvati direttamente dal Romano Pontefice (*ex* cann. 333, § 3, 1404, 1629, 1°, CIC)<sup>74</sup>. La questione è delicata perché non è in gioco soltanto la di per sé meritevole tutela di chi si sente soccombente, ma appare anche difficile esercitare la possibilità d'impugnare il provvedimento in presenza di vizi che potrebbero condizionare la validità del medesimo<sup>75</sup>. Qualora sembri logico lasciare

generale secondo il quale i pronunciamenti della Congregazione in quanto tribunale non sono soggetti all'approvazione del Romano Pontefice, principio che è stato ribadito nel codice piano-benedettino e in diversi provvedimenti posteriori. Sul punto **J. LLOBELL**, *Il diritto*, cit., pp. 863-865.

<sup>73</sup> La previsione del diretto deferimento al Romano Pontefice appariva nel *vetus* art. 21, § 2, NDR, in un capoverso la cui redazione permetteva di capire che si trattava di una ipotesi in qualche modo straordinaria. L'intero § 2 del *vetus* art. 21 NDR si apriva con la particella 'attamen', indicando sottilmente che quanto ivi sancito acquisiva una certa nota di straordinarietà a confronto con la scelta ordinaria che era quella sancita nel precedente § 1, ossia, il processo giudiziale. Già all'interno del *vetus* art. 21, § 2, NDR, in primo luogo si presentava il procedimento penale amministrativo e in secondo luogo il diretto deferimento al Romano Pontefice. Il n. 86 *Vademecum* riteneva che la summenzionata procedura fosse applicabile nei casi gravissimi.

La redazione odierna dell'art. 26 NDR e la sua collocazione sistematica sembrano volere conferire alla possibilità del diretto deferimento una sorta di normalizzazione. Si afferma addirittura che l'uso di tale provvedimento è niente di meno che un diritto della Congregazione (*ius est Congregationis*).

<sup>74</sup> Si esprime con meridiana chiarezza Llobell nell'asserire che "[...] vietare sistematicamente il diritto al doppio grado di giurisdizione ('lato sensu', ovvero considerando il ricorso gerarchico come una 'seconda istanza') in materia penale, come fanno le norme testé citate a causa del necessario intervento del Santo Padre nei rispettivi provvedimenti definitivi, è contrario alla tradizione canonica che (tranne nelle cause riservate alla CDF per la particolare posizione del Papa in questo dicastero fino al 1967) lo riconosceva persino contro le pene inflitte 'ex informata conscientia' [...]" (J. LLOBELL, *Il diritto*, cit., p. 865).

<sup>75</sup> Sul punto **J. LLOBELL**, *Il giusto processo*, cit., pp. 335-336. Si tratta di un provvedimento complesso che comprende sia una decisione penale sia un rescritto col



nelle mani del Santo Padre la dispensa del celibato, dovrebbe comunque riflettersi serenamente circa la convenienza di conservare il cumulo di entrambi i provvedimenti<sup>76</sup>, allo scopo di far rientrare *de iure condendo* le decisioni penali nel regime normale che consente, perlomeno all'interno della Congregazione, l'appello o il ricorso amministrativo.

L'art. 27 NDR, prendendo spunto dal n. 157 *Vademecum*, stabilisce che è diritto dell'accusato, in qualsiasi momento, presentare al Santo Padre attraverso la Congregazione la richiesta per ottenere la dispensa degli obblighi clericali incluso il celibato e anche, qualora il caso lo richieda, la dispensa dei voti religiosi. Occorrerà soppesare come si svolge questa prassi affinché si prevengano alcuni pericoli. Da una parte, sarebbe rischioso che questa fattispecie equivalga a un potenziale appiattimento del can. 1728, § 2, CIC, che garantisce che l'accusato non è tenuto alla confessione del delitto. Dall'altra parte, non sarebbe logico che si aprano con questa via le porte a una sorta di patteggiamento in materia penale che poco si può porre al servizio del *favor veritatis*. Occorre infine riflettere sul rischio che *per viam gratiae* venga preclusa la possibilità d'instaurare e percorrere la *viam iustitiae*<sup>77</sup>.

quale si concede la dispensa. Se si pensa alla decisione penale, possono subito venire in mente eventuali vizi che condizionano il diritto di difesa. Se si pensa alla dispensa del celibato, i vizi come l'obrezione o la surrezione condizionano la validità del rescritto, *ex* can. 63, §§ 1 e 2, CIC. A questo si aggiunge, come acutamente sollevato da Núñez, che in questi casi il materiale raccolto in sede d'indagine previa diventa direttamente prova ovvero materiale per la formazione del convincimento (cfr. **G. NÚÑEZ**, *Procesos penales*, cit., pp. 588-590).

<sup>76</sup> Ha prospettato questa necessità **J. LLOBELL**, *Giusto processo*, cit., p. 43. Apprezza la proposta e ne condivide l'intentio **G. BONI**, *La tutela dei diritti e il giudizio penale nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIII/2 (2021), p. 427. Recentemente anche Bertomeu Farnós ritiene possibile pensare *de iure condendo* a tale ipotesi: "*De iure condendo* hoy se podría plantear la oportunidad de irrogar la dimisión *ex officio ex* art. 21 § 2, 2° SST, *in poenam o pro bono Ecclesiae*, sin la concesión automática de la dispensa del celibato" (**J. BERTOMEU FARNÓS**, *La praxis de la CDF sobre la dispensa de las obligaciones clericales: el n. 157 del «Vademécum»*, in *Ius Canonicum*, 61 [2021], p. 750; corsivo dell'Autore).

77 Adduce suggestivi argomenti a favore del non considerare la prassi come un *vulnus* alla giustizia **J. BERTOMEU FARNÓS**, *La praxis de la Congregación*, cit., pp. 747-748; 754-761. L'Autore ribadisce che la prassi della Congregazione sottolinea l'onere di coscienza del destinatario affinché sia riparata la giustizia, e allo stesso tempo il fenomeno non rappresenta statisticamente una sorta di corsia di emergenza sovraffollata. A questo aggiunge un'interessante riflessione sul principio di tutela di beni giuridici, sottolineando che nel delitto di abuso di minori non è soltanto in gioco l'indennità sessuale ma anche viene coinvolta (e diventa pure ragione specificante del tipo penale) l'identità come ministro ordinato del soggetto attivo. In aggiunta l'Autore si chiede se la vittima abbia un diritto alla conclusione del processo che prevalga sulla concessione della dispensa, e



#### 14 - Conclusioni

Nei desideri di tutti gli operatori si riscontra la volontà di lavorare affinché l'applicazione dello ius puniendi in Ecclesia rispecchi l'inderogabile necessità di dare a ognuno quello che gli spetta, nel pieno rispetto delle specificità della Chiesa. A nessuno può sfuggire che una accurata e adeguata regolamentazione del processo penale è un compito difficile per qualsiasi Legislatore, a causa dei beni in gioco e di tutte le pregnanti incombenze tecniche che talora sembrano emergere. Questo compito risulta particolarmente impegnativo per il Legislatore ecclesiastico, che si trova ad agire in un contesto nel quale si richiede prontezza ed esemplarità nella reazione contro i delitti, particolarmente quelli legati agli abusi sui minori e le persone vulnerabili. In questo senso è necessario che a livello dottrinale non manchi un impegno critico e al contempo costruttivo che giovi a un affinamento e a un uso congruo dello strumento processuale. A tale scopo l'avveduta e ricca prassi della Congregazione può offrire preziosissimi contributi, bilanciando alcune criticità e offrendo giusti e assodati modi di fare.

È proprio al servizio di tale proposito che sono stati evidenziati parecchi rilievi critici. Alcuni di questi probabilmente verranno ridimensionati grazie a una bilanciata e adeguata prassi. Altri invece potranno essere aggiustati attraverso ulteriori integrazioni del testo legale.

conclude che "[...] cuando el Romano Pontífice concede la dispensa implorada no realiza una dejación de las propias obligaciones, particularmente la de reparar la injusticia cometida a la presunta víctima" (J. BERTOMEU FARNÓS, La praxis de la Congregación, cit., p. 759).

Le ragioni addotte, sebbene meritino un positivo apprezzamento nella misura in cui non mancano di fondamento, ci sembrano per certi versi non pienamente convincenti. Non è questa la sede per un auspicabile vaglio di tutte le riserve, ma limitandoci a quanto indicato in ordine alla riparazione dell'ingiustizia nei confronti della vittima, e fermo restando l'impossibilità di schemi retributivi puri, è chiaro che precludendosi il processo si preclude anche a norma del can. 1729 CIC la possibilità di esperire l'azione ad damna reparanda, in pratica l'unica ipotesi de facto d'intervento della vittima nel processo penale canonico. La possibilità di trattare separatamente l'azione penale e l'azione di danni potrebbe appiattire la forza di quest'istanza, ma sarebbe necessaria una pacifica e continuata ammissione giurisprudenziale di questa separabilità. Naturalmente l'interesse della vittima non è l'unico, ma non può essere misconosciuto o troppo ridimensionato. A questo si aggiunge infine l'interesse della verità e del suo accertamento, che non è una pretesa giustizialista ma espressione della convinzione che una vera e propria pastorale anche in re poenali può costruirsi soltanto a beneficio di tutti gli interessati, diventando salus animarum se vi è un chiaro compromesso col primato della verità, al cui servizio si pone il processo penale.



A livello più programmatico vorremmo unicamente condividere due ipotesi di lavoro.

In primo luogo, siamo dell'opinione che sia giunto il momento di arginare la frettolosa tensione della normazione di emergenza per puntare serenamente a una regolamentazione globale e completa del processo penale che superi la carenza del dettato normativo del Codice e si protenda verso la via giudiziaria per l'irrogazione delle pene, particolarmente nei casi più gravi. Un procedimento amministrativo ogni volta più "processualizzato" rischia di generare gli stessi inconvenienti che sembrarono consigliare al suo momento l'uso quasi normalizzato dello strumento amministrativo. L'ipotesi di un processo penale con una regolamentazione sufficiente e la previsione di un rito breve al suo interno che comunque garantisca lo standard del giusto processo e la certezza morale potrebbero essere possibili scie future di lavoro.

In secondo luogo, potrebbe pensarsi alla possibilità di convertire il ricorso di cui all'art. 24 NDR in un vero e proprio ricorso contenzioso-amministrativo affidato però alla Segnatura Apostolica, facendolo quindi rientrare nella giurisdizione ordinaria e garantendo così un livello più congruo di terzietà e di sano garantismo. Questo esigerebbe naturalmente aggiustamenti sia nelle NDR (allo scopo di abrogare il blocco dell'operatività dell'art. 123 PB) sia nella *Lex Propria della Segnatura Apostolica*.